

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 678 del 12 maggio 2026*

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	Pag.	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
FINANZE (VI)	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	31
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	54
AFFARI SOCIALI (XII)	»	71
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	115
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	117

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.40.

Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario).

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 15 aprile 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 6 maggio 2026, si è svolta l'audizione informale del candidato designato. Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 9 maggio 2026.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Di Mattina, ribadisce il parere favorevole sulla proposta di nomina in esame già espresso nella seduta del 15 aprile scorso anche alla luce dell'audizione informale svolta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, indice la votazione sulla proposta di nomina in esame.

Ricorda che, ai fini della validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti delle due Commissioni e che sono considerati presenti a tal fine anche i deputati in missione. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 45 del 2014, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Precisa, quindi, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dai relatori, la quale risulterà approvata se i voti favorevoli saranno almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti delle due Commissioni. Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non venga

conseguita, si intenderà espresso parere contrario sulla proposta di parere.

Le Commissioni procedono alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	48
Votanti	31
Astenuti	17
Maggioranza assoluta dei componenti	
le Commissioni	31
Hanno votato <i>sì</i>	28
Hanno votato <i>no</i>	3

(Le Commissioni respingono).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Davide Bergamini, Caiata, Caramanna, Casasco, Cavo, Centenaro, Amich in sostituzione di Comba, Cortelazzo, Di Mattina, Giovine, Iaia, Lampis, Maerna, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Patriarca, Pietrella, Fabrizio Rossi, Rotelli, Schiano di Visconti, Squeri, Toccalini e Zucconi.

Si sono astenuti i deputati: Appendino, Benzoni, Cappelletti, Curti, Di Sanzo, Evi, Ferrara, Ferrari, Ghirra, Gnassi, L'Abbate, Morfino, Pandolfo, Iaria in sostituzione di Pavanelli, Peluffo, Santillo e Simiani.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12 alle 12.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025)870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.
Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 5

ALLEGATO (*Parere approvato*) 7

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, C. 286 cost. Cirielli e C. 1312 cost. Zanella (*Seguito dell'esame e conclusione*) 6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025)870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 maggio 2026.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimersi sui provvedimenti ai fini dell'esame presso la XIV Commissione. Ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Gentile, ha illustrato i provvedimenti.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato.

C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, C. 286 cost. Cirielli e C. 1312 cost. Zanella.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2026.

Riccardo DE CORATO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere della II Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole De Corato, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La I Commissione « Affari costituzionali »,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – *È ora che l'Europa si renda indipendente* (COM(2025)870) – e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4);

premesso che:

le priorità e le linee strategiche indicate dal Governo nella relazione programmatica 2026 risultano pienamente condivisibili, specialmente per quanto riguarda il ruolo centrale attribuito alle politiche per la gestione dei flussi migratori, all'asilo, alle frontiere esterne, al contrasto della criminalità transfrontaliera e al rafforzamento della sicurezza interna dell'UE; in particolare, è apprezzabile l'impegno del Governo a:

garantire l'applicazione del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo a partire da giugno 2026, inclusa la « componente solidaristica » già oggetto di prime misure attuative; si segnala al riguardo l'esigenza di una tempestiva approvazione del disegno di legge presentato allo scopo dal Governo al Senato;

continuare a sviluppare soluzioni innovative al fenomeno migratorio, rafforzando la cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito, anche tramite programmi finanziati dall'UE, con conseguente adeguamento dell'ordinamento nazionale e delle strutture necessarie per le procedure di frontiera e per incrementare i rimpatri;

promuovere la piena attuazione del Patto per il Mediterraneo, contribuendo attivamente alla definizione del relativo Piano d'azione;

contribuire ad una rapida conclusione dei negoziati interistituzionali relativi al nuovo regolamento in materia di rimpatri, nonché ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva dei due regolamenti recanti norme sui Paesi terzi sicuri e un elenco di Paesi terzi di origine sicuri;

concludere i negoziati sulla proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, transito e soggiorno illegali nell'UE;

valutata positivamente la posizione del Governo sulla tutela dello Stato di diritto, con particolare riferimento all'impegno a:

partecipare ai negoziati per un quadro strategico di difesa della democrazia contro manipolazioni e ingerenze straniere;

promuovere interventi e revisioni normative per garantire la protezione dei media e l'accesso a un'informazione indipendente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici;

seguire la proposta di direttiva sulla trasparenza della rappresentanza di interessi per conto di Paesi terzi, assicurando un equilibrio tra trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, nel rispetto dei principi di semplificazione, proporzionalità e « *once only* »;

sottolineata l'importanza, al fine di dare seguito ad una raccomandazione più

volte rivolta all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della relazione annuale sul rispetto dello Stato di diritto, della proposta di legge sulla rappresentanza di interessi approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, di cui è pertanto auspicabile la definitiva adozione entro la fine della legislatura;

ritenuta altresì condivisibile la promozione di interventi strategici, in linea con il Piano d'azione per l'educazione digitale, per la tutela della salute mentale dei minori rispetto ai rischi dei *social media*, nonché il proseguimento delle politiche per le pari opportunità, anche attraverso la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;

considerato, con riferimento al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026, pienamente condivisibile l'impegno della Commissione stessa a:

proporre una normativa sulla digitalizzazione del sistema comune europeo di rimpatrio;

garantire la sicurezza interna dell'UE, anche attraverso un aumento dei controlli alle frontiere esterne, prospettando correttamente a tal fine iniziative volte a inasprire la risposta degli ordinamenti nazionali alle attività di scafisti e trafficanti per congelarne i beni, limitarne la libertà di circolazione e tagliarne i profitti;

rafforzare il mandato e il corpo permanente di Frontex (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e, al contempo, presentare una normativa per il rafforzamento di Europol nonché una legislazione per creare un sistema europeo di comunicazione in grado di garantire un efficace coordinamento in caso di crisi tra forze di polizia, servizi antincendio e servizi di emergenza a livello transfrontaliero;

consolidare il quadro giuridico per la lotta alla criminalità organizzata, nonché presentare nuove misure per combattere la tratta di esseri umani;

assumere iniziative a tutela dello Stato di diritto, della democrazia e dei valori UE, tra cui il contrasto al bullismo

online, una nuova strategia per la parità di genere e una strategia aggiornata per i diritti delle persone con disabilità;

presentare ulteriori proposte per semplificare, consolidare e codificare la legislazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, tenendo anche conto delle differenti regole nazionali che rendono difficile fare impresa;

valutate positivamente, altresì, le iniziative assunte a tutela dei valori dell'Unione, e in particolare le azioni per la difesa della democrazia come lo « Scudo democratico europeo », ciò postula tuttavia che sia rilanciato il ruolo politico ed economico dell'Unione sulla scena internazionale per proteggere e perseguire i valori alla base della integrazione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento alle politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo, si ravvisa l'esigenza di:

a) proseguire nella definizione di una politica di gestione dei flussi migratori improntata a criteri di legalità e controllo delle frontiere, idonea a prevenire ingressi non autorizzati di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'UE, nel quadro di un approccio europeo coerente e strutturato alla *governance* dei fenomeni migratori;

b) continuare a monitorare attentamente l'attuazione delle iniziative dell'UE in materia di immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del Patto in materia di migrazione e asilo, al fine di verificarne l'efficacia e assicurare l'effettiva operatività dei meccanismi di solidarietà tra Stati membri;

c) proseguire nell'elaborazione di soluzioni innovative per una gestione efficace e ordinata dei flussi migratori, volte a prevenire ingressi irregolari di soggetti privi dei requisiti e a rafforzare i meccanismi di rimpatrio di quanti soggiornano illegalmente nell'Unione europea, anche alla luce

dell'esperienza dell'accordo bilaterale Italia-Albania, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

d) proseguire gli sforzi per rafforzare le relazioni strategiche con i Paesi origine e di transito, anche mediante partenariati strategici già esistenti e nuovi recanti responsabilità e risultati chiari in molteplici settori, quali investimenti nell'istruzione, nelle infrastrutture economiche, nello sviluppo di talenti e di percorsi legali migratori, affinché le competenze dei cittadini di Paesi terzi possano colmare le lacune del mercato del lavoro in Europa;

e) rafforzare, in tale contesto, i legami con il continente africano, in linea con il lavoro già svolto e prospettato con il Piano Mattei per l'Africa, sviluppando ulteriori progetti concreti con Paesi strategici, come già fatto con quelli della sponda sud del Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco;

f) con riferimento all'istituzione e al rafforzamento dei partenariati con i Paesi di origine dei flussi migratori, anche nel quadro del Patto per il Mediterraneo, promuovere percorsi di mobilità regolare, sia mediante l'attuazione di strumenti bilaterali di cooperazione in ambito migratorio, sia con la messa a punto di percorsi di mobilità internazionale per motivi di lavoro;

g) rafforzare le capacità operative per la gestione delle frontiere – anche grazie all'attuazione del Patto sull'asilo e la migrazione – attribuendo maggiori risorse umane e finanziarie a Frontex nell'ambito della imminente revisione del relativo regolamento;

h) considerare attentamente e monitorare i rischi connessi all'utilizzo dei flussi migratori quale strumento per azioni ibride di destabilizzazione delle democrazie europee;

con riguardo al contrasto alla criminalità transfrontaliera, si segnala l'esigenza di:

i) apportare le modifiche appropriate alla legislazione dell'UE, a partire

dalla imminente revisione del Regolamento istitutivo di Frontex, al fine di stabilire un equilibrio avanzato tra la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e i diritti fondamentali, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati personali;

j) rafforzare il quadro legislativo per il contrasto della criminalità organizzata, con particolare riguardo alle attività connesse al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, assicurando un più effettivo coordinamento operativo tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali competenti, al fine di incrementare in modo significativo l'efficacia e la capacità di risposta; in tale contesto, occorre, in particolare, assicurare al contempo uno scambio di informazioni e dati sistematico tra tutte le agenzie dell'UE competenti per la prevenzione e il contrasto della criminalità e le autorità degli Stati membri, in particolare nei medesimi ambiti;

k) rafforzare ulteriormente, in tale prospettiva, il mandato di Europol e il suo sostegno alle agenzie nazionali di contrasto, tenendo in considerazione, in particolare, due aspetti critici: il primo attiene alla adeguatezza delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione dell'Agenzia; il secondo, invece, concerne l'esigenza di evitare una eccessiva formalizzazione di procedure e strumenti di cooperazione, come le *task force* operative, che rischia di togliere all'azione di contrasto la flessibilità necessaria a fronte della rapida e continua evoluzione delle attività criminali;

l) sostenere l'azione volta al consolidamento della gestione, anche digitale, delle frontiere e al rafforzamento della capacità operativa di Frontex e del sistema Schengen;

m) tutelare la trasparenza e la libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche;

n) promuovere un approccio unitario alla sicurezza, anche mediante un nuovo Sistema europeo di comunicazione critica a disposizione delle autorità responsabili

della sicurezza, per assicurare la cooperazione operativa;

con riguardo alle iniziative per la protezione della sfera democratica, dello Stato di diritto e dei valori dell'UE si ravvisa l'esigenza di:

o) assicurare che il monitoraggio del rispetto dello Stato di diritto negli ordinamenti nazionali, effettuato tramite diversi strumenti, tra cui anche la relazione annuale predisposta dalla Commissione europea, si fondi su una profonda conoscenza delle specificità del sistema di pesi e contrappesi costituzionali di ciascun paese, come pure del reale funzionamento delle sue istituzioni, senza spingersi a sindacare le scelte politiche e legislative di competenza dei parlamenti e delle altre Istituzioni nazionali;

p) applicare pertanto anche le condizionalità di bilancio, in particolare quelle legate allo Stato di diritto, in modo coerente e rigoroso, in coerenza con le previsioni dei Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia;

q) proseguire nell'adozione di strumenti normativi adeguati ed efficaci per prevenire e contrastare gli attacchi ai sistemi e alle istituzioni democratiche europee, con particolare attenzione al crescente numero di minacce, sia interne sia esterne, all'evoluzione dei metodi impiegati e all'uso

sempre più pervasivo degli strumenti digitali e del web;

con riferimento alla semplificazione legislativa e alla qualità della regolamentazione si segnala la necessità che:

r) le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessarie, evitando di introdurre oneri e aggravii non necessari e non giustificati da una effettiva esigenza regolatoria; in particolare, sia data, da parte delle istituzioni dell'UE, applicazione più rigorosa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche tenendo in maggiore considerazione i rilievi formulati al riguardo dai parlamenti nazionali nell'esercizio dei poteri di controllo ad essi conferiti dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

s) i nuovi interventi normativi siano sempre fondati su solide valutazioni d'impatto, la cui assenza – che spesso ha caratterizzato le proposte presentate in avvio del ciclo istituzionale 2024-2029 – non permette di stimare con adeguata precisione i relativi costi e benefici, nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili: in particolare le nuove proposte legislative in elaborazione a livello di UE dovrebbero essere sottoposte ad un test di competitività, per misurare l'impatto dei costi di conformità e degli oneri amministrativi sulle imprese.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	11
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno della Commissione, nel senso di iniziare dapprima l'esame dei provvedimenti in sede referente e poi proseguire con i lavori in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile 2026 si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative. Ricorda altresì che il provvedimento

figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì 11 maggio 2026.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali, VII Cultura e XIV Politiche UE, mentre la Commissione V Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea e la Commissione IX Trasporti ha comunicato che non esprimerà il parere.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Dichiara di concordare con la finalità del provvedimento di dare pubblica notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli per un soggetto indagato o imputato.

Inoltre, esprime apprezzamento per l'impegno del relatore a individuare una sintesi tra le diverse posizioni volte a migliorare il provvedimento.

Tuttavia, ritiene che sul testo attuale sussistano ancora due criticità, sulle quali preannuncia la presentazione di proposte emendative nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

In primo luogo, occorre, a suo giudizio, perimetrare meglio la tipologia di provvedimenti giudiziari che rientrano nell'ambito operativo della proposta di legge.

In secondo luogo, risulta problematica la formulazione del testo nella parte in cui si impone alla testata giornalistica di dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli « con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale ». A suo avviso, infatti, dato che il procedimento penale si snoda in più fasi – tutte, in ipotesi, oggetto di notizie di stampa – prevedere, per il provvedimento favorevole, un rilievo parametrato in base allo spazio dato in precedenza costituisce un adempimento abnorme e, quindi, sostanzialmente inesigibile da parte della testata giornalistica.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Ritiene condivisibile il principio secondo cui l'interessato debba avere stru-

menti per ottenere la pubblicità della notizia del provvedimento a lui favorevole.

Si associa, inoltre, al riconoscimento rivolto dalla collega D'Orso al relatore e al Governo per l'impegno a valutare e, ove possibile, recepire i suggerimenti provenienti dalle forze di opposizione.

Richiama, in proposito, l'approvazione della sua proposta volta a specificare i poteri che il Garante per la protezione dei dati personali può esercitare in caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione della notizia. In particolare, il suo subemendamento 0.1.32.6, come riformulato, fa sì che il Garante non possa far ricorso a poteri istruttori e sanzionatori che, come configurati dal codice della *privacy*, sono particolarmente invasivi e potenzialmente lesivi della libertà di stampa.

Evidenzia, altresì, con favore la modifica apportata in materia di spazio da dedicare alla notizia del provvedimento favorevole, anche alla luce del tenore letterale dell'articolo 24 del codice deontologico dei giornalisti, ove, al contrario, inizialmente il testo prevedeva una sostanziale identità con lo spazio dedicato al procedimento penale nella sua fase iniziale. A tale riguardo, nonostante sia stato fatto un passo in avanti rispetto al testo originale, ritiene che ancora si debba lavorare per migliorare ulteriormente l'impianto e, allo scopo, preannuncia la presentazione di proposte emendative da sottoporre all'Assemblea.

Osserva conclusivamente che la tutela degli organi di informazione e di chi svolge la professione di giornalista richiede di intervenire su alcuni aspetti fondamentali. Richiama l'attenzione sull'appello della Federazione nazionale della stampa italiana, la quale ha recentemente ricordato come sarebbe necessario stabilire per legge che i giornalisti non possano ricevere sanzioni detentive in conseguenza del lavoro svolto. Pertanto, per evitare che i giornalisti continuino ad essere gravati da quella che definisce una « spada di Damocle », invita tutti i colleghi ad una sollecita riflessione.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore. Nell'apprez-
zare il lavoro svolto in Commissione, che

ha il merito di aver migliorato il testo sul fronte della libertà di stampa, dichiara che in uno Stato di diritto la presunzione di non colpevolezza e la diffusione della notizia del provvedimento favorevole per l'imputato o l'indagato devono coesistere.

Pertanto preannuncia che il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra presenterà alcune puntuali proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore Enrico Costa il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì 11 maggio 2026. Ricorda altresì che nella scorsa seduta si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VII, XI e XIV, nonché il nulla osta della Commissione XII. La Commissione V Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea e le Commissioni X Attività produttive, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

Avverte altresì che il Comitato per la legislazione in data 10 dicembre 2025 ha

espresso il proprio parere recante condizione e osservazioni.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, motivandolo con ragioni che attengono sia a profili di metodo sia a profili di merito.

Quanto al metodo, segnala innanzitutto che sarebbe stato assolutamente preferibile adottare una normativa immediatamente precettiva piuttosto che – come nel caso del provvedimento in esame – una legge di delega, che finisce per affidare interamente al Governo la riforma di una disciplina tanto richiesta e tanto necessaria come quella dell'ordinamento forense. Sottolinea, in proposito, come fosse sufficiente presentare un disegno di legge ordinario che recepisce gli approdi del dibattito sulla riforma della legge forense, condotto sotto l'egida del Consiglio nazionale forense.

Inoltre, sempre in punto di metodo, critica lo scarso coinvolgimento parlamentare, testimoniato dall'esiguo numero delle proposte emendative approvate in Commissione, che, peraltro, non hanno toccato i punti principali. A ben vedere, infatti, le uniche modifiche un minimo incisive sul testo sono state quelle presentate « fuori sacco » dai relatori, che – come ben noto – derivano dai rilievi che sono stati formulati nel parere del Autorità garante della concorrenza e del mercato. È il caso, ad esempio, della disciplina delle attività riservate, modificata con l'emendamento 2.154 a firma dei relatori. Per quanto riguarda, invece, alcuni altri emendamenti approvati, osserva criticamente che, in qualche punto, il testo è stato persino peggiorato – o comunque reso più confuso – rispetto alla sua formulazione originale, con buona pace degli iniziali propositi dichiarati di semplificazione e innovazione della materia.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, ritiene che esso rechi alcune disposizioni che possano essere definite norme di « delega in bianco » e ciò, se è vero che è sempre criticabile poiché non rispettoso del dettato costituzionale, è an-

cora più preoccupante in questo caso poiché mette nelle condizioni di legiferare un Governo che, a suo giudizio, ha dimostrato di non meritare alcuna fiducia.

Esprime, inoltre, un generale rammarico per il fatto che il disegno di legge non appare coraggioso come avrebbe dovuto essere: esso, invero, in molte sue parti, si limita a riprodurre la legge professionale attualmente vigente. Ne consegue inevitabilmente un testo che non guarda al futuro con lo slancio che sarebbe stato lecito aspettarsi dai confronti con l'avvocatura che hanno preceduto la presentazione dell'iniziativa legislativa.

Residuano, dunque, diversi nodi da sciogliere, ma, confidando anche nella disponibilità manifestata dal Vice Ministro Sisto nel corso dell'esame in Commissione, auspica che il testo possa essere migliorato nel corso dell'esame dell'Assemblea, anche tramite l'approvazione di emendamenti del MoVimento 5 Stelle, di cui preannuncia sin d'ora la presentazione.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori. Sottolinea, infatti, che la presente riforma è attesa urgentemente da tutto il mondo dell'avvocatura e che, a suo avviso, va nella direzione desiderata. Esprime inoltre soddisfazione per alcuni emendamenti a sua prima firma che sono stati approvati dalla Commissione nel corso dell'esame degli articoli. In proposito, ricorda gli emendamenti a sua prima firma 2.116 e 2.117 che, intervenendo sulla disciplina delle scuole forensi obbligatorie, vanno incontro alle difficoltà sofferte dai praticanti avvocati nel corso del loro periodo di tirocinio, anche sotto il profilo economico.

Esprime, infine, un giudizio critico sulla scelta dello strumento della delega legislativa, confidando tuttavia di recuperare il doveroso protagonismo parlamentare in sede di esame degli schemi di decreti legislativi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori. Pur

associandosi alle contestazioni dei colleghi circa la scelta del veicolo normativo della delega legislativa, ritiene che la riforma dell'ordinamento forense sia importante e necessaria. Occorre, infatti, adeguarsi alle trasformazioni della realtà sociale, che hanno ormai reso obsoleta l'attuale legge professionale.

Ricorda che il suo gruppo aveva chiesto e ottenuto che si svolgesse un'attività conoscitiva particolarmente approfondita sul provvedimento; ed è proprio grazie ai contributi offerti dai soggetti auditi nel corso delle audizioni – nonostante le perplessità manifestate da alcuni colleghi di maggioranza – che si è deciso di apportare alcune doverose modifiche migliorative, alcune delle quali proposte dal proprio gruppo. A tal proposito, ringrazia il Governo e i relatori per la disponibilità dimostrata nel recepire anche i contributi forniti dal proprio gruppo.

Segnala, tuttavia, come il provvedimento, benché importante, non sia ancora risolutivo: residuano, infatti, alcune esigenze che non hanno trovato risposta nel testo del disegno di legge. Si riferisce, in particolari, a una regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito della professione, alla tendenza negativa nel numero di iscritti all'albo, alla riforma del sistema fiscale e previdenziale degli avvocati, nonché all'esigenza di sostenere il modello associativo della professione.

Dunque, invitando il rappresentante del Governo ad avere anche nei prossimi passaggi dell'*iter* legislativo la stessa disponibilità fin qui dimostrata, auspica che tali approfondimenti possano avere luogo nel corso dell'esame in Assemblea o, anche, presso l'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, deputati Maschio, Bisa, Pittalis e Schifone, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di de-

signare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)⁽¹⁾.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'11 maggio e che la Commissione di merito intende concluderne l'esame nella giornata odierna.

In qualità di relatore, fa presente che il provvedimento, composto da quattro articoli, è diretto a disciplinare l'utilizzazione delle tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi *software*. Tali interventi, come definito dall'articolo 1, sono «destinati ad attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità, generando un impatto positivo sulla salute».

Per i profili di competenza – che attengono alla materia della protezione dei dati personali – segnala che l'articolo 3, comma 1, nel definire la composizione del Comitato nazionale per le terapie digitali istituito presso il Ministero della salute, prevede che uno dei suoi sedici

membri sia nominato dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale Comitato ha il precipuo compito di fornire indicazioni sulle terapie digitali da sottoporre alla valutazione del Programma nazionale di *Health technology assessment* – Dispositivi medici (PNHTA-DM) tra quelle segnalate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Evidenziati i limitati ambiti di competenza della Commissione Giustizia, formula la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé illustrata.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato.

C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna, avendo programmato la conclusione dell'esame in sede referente oggi stesso. Il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio.

Davide BELLOMO (FI-PPE) invita la Commissione, prima ancora che il relatore formuli la sua proposta, a porre

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 678 del 12 maggio 2026.

attenzione alla natura di rango costituzionale del provvedimento in esame. Evidenza come infatti ogniqualvolta si decida di intervenire sul testo della Costituzione sia necessario procedere con particolare cautela nella formulazione delle disposizioni, per evitare ogni tipo di equivoco.

Si riferisce in particolare all'utilizzo di una locuzione quale «vittima di reato» che si affianca alle figure classiche consolidate nell'ordinamento processualpenalistico, quali la persona offesa, il danneggiato e la parte civile. La nozione di «vittima di reato» vi ha fatto ingresso più recentemente e, quantomeno laddove la si voglia far uscire dai confini propri della giustizia riparativa, presenta contorni più sfuggenti.

Paventa finanche il rischio che un inserimento asistemático di questa disposizione nel testo costituzionale possa paradossalmente creare profili di frizione con il principio di non colpevolezza. Invita pertanto il relatore a formulare una osservazione nella proposta di parere che tenga conto di tale preoccupazione.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO dichiara⁽¹⁾ di non avere obiezioni all'inserimento nella proposta di parere di una osservazione che tenga conto delle riflessioni del deputato Bellomo. Rileva che ogni modifica di rango costituzionale richiede al legislatore un supplemento di istruttoria, così da consentire che anche dai lavori preparatori emergano criteri ermeneutici utili.

In questa direzione si collocherebbe l'invito alla Commissione in sede referente ad approfondire la formulazione della disposizione e il suo impatto nel tessuto normativo costituzionale, anche al fine di dissipare ogni dubbio sulla sua piena compatibilità con il principio della presunzione di non colpevolezza, e ciò costituirebbe anche uno stimolo al dibattito in Assemblea su temi di particolare delicatezza.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che i tempi di esame a sua disposizione sono limitati e che la Commissione è chiamata ad esprimersi solo in sede consultiva. Non si tratta quindi, in questa sede, di esaminare modifiche emendative o tantomeno valutare questioni di pregiudizialità costituzionale, che lo troverebbero contrario, avendo egli relativamente al merito, un orientamento favorevole al testo.

Condivide tuttavia il richiamo del collega Bellomo e del rappresentante del Governo sull'opportunità di stimolare il più possibile l'approfondimento tecnico anche in questo ramo del Parlamento, trattandosi di una riforma costituzionale significativa.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia che dai precedenti interventi è stata paventata la contraddittorietà tra due principi di rango costituzionale – l'uno già presente nella Carta costituzionale e l'altro oggetto della proposta in esame. Oltre a non comprenderne le motivazioni si limita a ricordare che il testo in esame è l'esito di riflessioni maturate al Senato.

Ritiene peraltro che esse siano state fatte proprie anche dalla Commissione di merito in questo ramo del Parlamento, anche se evidenzia con rammarico che non si è potuto svolgere un lavoro comune, essendo la Commissione Giustizia stata coinvolta soltanto per la fase consultiva.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, conferma che si tratta di un ambito dell'attività istruttoria svolto dalla Commissione competente in via primaria, che più di ogni altro organo parlamentare è qualificato a valutare l'impatto sistematico di ogni novella costituzionale.

Nella sua qualità di relatore ritiene però di non poter ignorare le sollecitazioni dei colleghi di Forza Italia, rappresentate a lui anche per le vie brevi prima della seduta, in ordine all'uso della locuzione «vittime di reato» anche al di fuori del suo attuale alveo normativo, che è limitato agli istituti di giustizia riparativa.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 678 del 12 maggio 2026.

Si tratta di questioni tecniche delicate meritevoli di adeguato approfondimento che offre al dibattito della Commissione Affari costituzionali.

Per tali ragioni – e ribadendo la sua volontà di fornire esclusivamente un contributo utile al dibattito parlamentare – formula la proposta di parere recante un’osservazione (*vedi allegato 2*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva lo stato di confusione evidenziato in questa sede dalla maggioranza e dal Governo. Si dimostrano peraltro inconsapevoli della genesi di un provvedimento che è stato oggetto di una lunga istruttoria al Senato. Ricorda, in particolare, come un qualificato esponente di Forza Italia, senatore Zanettin, ne abbia seguito l’iter e rivendicato la sua attuale formulazione e collocazione come più consone rispetto a quelle originarie, in particolare vi è stata la precisa scelta di novellare l’articolo 24 e non l’articolo 111 della Costituzione. Le scelte assunte dal Senato certamente possono essere messe in discussione, ma occorre altresì prendere atto che in questa sede si sconfessa del tutto il tenore trionfalistico della dichiarazione di voto del senatore Zanettin durante il dibattito in Assemblea presso l’altro ramo del Parlamento.

A differenza della confusa posizione della maggioranza, precisa che il suo gruppo ha una posizione dichiaratamente favorevole sul provvedimento. Pertanto esprime parere contrario sulla proposta di parere del relatore, non condividendo l’osservazione in esso contenuta.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) dichiara il voto favorevole alla proposta di parere del relatore, che, da un lato, riafferma l’orientamento positivo alla proposta di legge e, dall’altro, tiene conto delle riflessioni emerse nel corso del dibattito.

Ingrid BISA (LEGA) richiama la posizione favorevole dichiarata con il voto del Senato ed esplicitata nelle sue motivazioni dal senatore Tosato durante il dibattito in

Assemblea sul provvedimento istruito e formulato in quella sede in modo assolutamente soddisfacente.

Esprime rammarico che non vi sia stata l’occasione di un’adeguata istruttoria in sede referente in Commissione Giustizia, poiché anche in questo caso è stata confermata la scelta – a suo avviso discutibile – di riservare alla Commissione Affari costituzionali la competenza esclusiva sulle proposte di legge di rango costituzionale. Ricorda, a riguardo, di avere in prima persona sollecitato formalmente che la proposta di legge costituzionale in materia di ordinamento giudiziario e separazione delle carriere fosse assegnata in sede congiunta.

Valentina D’ORSO (M5S) richiama l’istruttoria svolta presso il Senato che ha registrato effettivamente una valutazione critica in ordine alla collocazione originaria della norma costituzionale all’articolo 111. Lo spostamento della novella all’articolo 24 recepisce le indicazioni emerse dal dibattito dell’omologa Commissione del Senato e confermate dalle audizioni degli esperti.

I profili critici avanzati in questa sede sembrano riproporre quelle perplessità che invece risultano essere state superate al Senato e ciò alimenta dubbi sulle reali ragioni del comportamento della maggioranza.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce come, a suo avviso, la maggioranza non sembra aver concordato una posizione univoca, probabilmente perché, le numerose riunioni sono del tutto assorbite da temi che evidentemente ritiene più importanti, come la legge elettorale.

Riprendendo le considerazioni della collega Bisa, invita la presidenza ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere formale presso la Presidenza della Camera, volte a garantire che in futuro la Commissione Giustizia sia messa nelle condizioni di esaminare in sede referente proposte di legge costituzionali che investono in via prevalente la propria competenza.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda di avere in più occasioni espresso il suo orientamento favorevole ad un'assegnazione in sede congiunta delle proposte di legge costituzionale che investono in maniera rilevante le competenze della Commissione Giustizia. Deve tuttavia ricordare ai colleghi che la Presidenza della Camera, in questa come anche in precedenti legislature, si è espressa chiaramente in senso contrario.

Quanto alla proposta di parere ribadisce come l'aver recepito una sollecitazione espressa in seduta dal collega Bellomo e dal rappresentante del Governo non possa essere certo intesa come un

mutamento dell'orientamento della maggioranza sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208
Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo unificato delle proposte di legge
C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220
Girelli, recante « Disposizioni in materia di
terapie digitali », quale risultante dalle pro-
poste emendative approvate nel corso del-
l'esame in sede referente,

premesso che:

il provvedimento è diretto a disci-
plinare l'utilizzazione delle tecnologie che

offrono interventi terapeutici guidati da
programmi *software*;

l'articolo 3, comma 1, nel definire la
composizione del Comitato nazionale per
le terapie digitali istituito presso il Mini-
stero della salute, prevede che uno dei suoi
sedici membri sia nominato dal Garante
per la protezione dei dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2197 cost. approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, che modifica l'articolo 24 della Costituzione, inserendo, dopo il secondo, il seguente comma: « La Repubblica tutela le vittime di reato »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla « vittima del reato », anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 399 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica	24
5-05216 Porta: Sul rimpatrio sanitario del connazionale Andrea Verardini	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Del-Utri.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 399.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, evidenzia che la disciplina del sistema di erogazione dei contributi sulla

ricerca internazionalistica è stata introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio per il 2020. Essa prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Rileva che per il 2026 tale stanziamento ammonta a 739.100 euro, stessa cifra stanziata nel 2025.

Fa presente che le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, e che i contributi sono attribuiti a progetti di ricerca proposti nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Ricorda che dopo il parere sulle priorità tematiche e la successiva adozione del decreto, il Ministero procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca.

L'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una commissione interna del MAECI nominata dal Capo dall'Unità per l'Analisi, la Programmazione e la Documentazione Storica (UAP) della Direzione Generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, tenendo conto anche del parere delle Direzioni Generali e dei Servizi competenti per materia.

Sottolinea, quindi, che le priorità tematiche per l'assegnazione di contributi a progetti di ricerca nel 2026 sono raggruppate in cinque categorie: pace e sicurezza internazionale; multilateralismo e *governance* globale; diplomazia della crescita sostenibile e cooperazione; scienza, tecnologia, innovazione e digitale; partecipazione e generazioni future. Tali categorie sono da intendersi come interdipendenti, dal momento che l'obiettivo è quello di promuovere, attraverso la ricerca, una visione strategica organica per l'Italia nelle relazioni internazionali.

Pertanto, sarà incoraggiata la presentazione di proposte progettuali di carattere interdisciplinare che si avvalgono di partenariati e collaborazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Requisito fondamentale dei progetti sarà considerata la capacità di accompagnare l'analisi teorica con concrete raccomandazioni finalizzate a contribuire all'elaborazione delle linee di politica estera dell'Italia funzionali al perseguimento e alla tutela dell'interesse nazionale.

Illustra, quindi, nel dettaglio le cinque macro-aree tematiche.

La prima, « Pace e sicurezza internazionale » è articolata nei seguenti ambiti di ricerca: il sistema internazionale in evoluzione; crisi permanente ed instabilità regionali; le sfide di sicurezza tra passato e futuro. Il primo ambito comprende, tra le altre cose: le sfide della competizione tra

grandi potenze e la crescente polarizzazione internazionale; gli Stati Uniti e il rapporto con *partner* e *competitor* tra politica ed economia; le prospettive di crescita dalle altre sponde dell'« oceano europeo », dall'America Latina all'Africa; la dottrina « Donroe » e la rinnovata attenzione di Washington all'emisfero occidentale; l'Indo-Pacifico tra competizione geopolitica e grandi opportunità per il Sistema Paese; la costruzione della difesa europea; le prospettive della globalizzazione tra il riaffiorare di barriere tariffarie e il montare di tensioni tra blocchi commerciali; la geopolitica della regione artica, con particolare riferimento agli interessi di potenze *extra* artiche, alla libertà di navigazione e all'estrazione di risorse naturali e minerali critici.

L'ambito « crisi permanente ed instabilità regionali » include: l'evoluzione della guerra di aggressione russa all'Ucraina; le prospettive della fragile pace tra Israele e Palestina e il ruolo di attori regionali, globali e multilaterali nella ricostruzione della Striscia di Gaza; il nuovo ordine di sicurezza regionale in Medio Oriente alla luce della guerra in Iran; il consolidamento della statualità in Libano, Siria e Libia; gli epicentri di instabilità, dal Sahel al Corno d'Africa; la stabilità della regione dell'Indo-Pacifico;

L'ambito « le sfide di sicurezza tra passato e futuro », comprende, tra le altre cose: la Russia e l'architettura di sicurezza europea; l'analisi delle strategie ibride; modelli di simulazione per prevedere l'impatto di attacchi combinati (*cyber* e fisici) e metodologie di difesa integrata; il contrasto alla disinformazione; il terrorismo in Africa; la criminalità transnazionale in Africa e America Latina.

Riguardo alla seconda macro-area tematica – « Multilateralismo e *governance* globale » – osserva che essa è articolata nei seguenti settori di ricerca: multilateralismo e organizzazioni internazionali; l'architettura finanziaria internazionale; la sicurezza economica come paradigma indispensabile; l'Unione Europea in un mondo competitivo; la centralità delle relazioni transatlantiche.

Più in dettaglio, il primo settore – multilateralismo e organizzazioni internazionali – include: il dibattito sulla riforma delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio; un approccio « *Team Europe* » per accrescere il ruolo dell'Unione europea nelle organizzazioni multilaterali; la tutela e la promozione dei diritti umani, nel quadro del mandato triennale come membro a pieno titolo del Consiglio diritti umani dell'ONU; l'evoluzione del diritto penale internazionale; le prospettive del sistema multilaterale di disarmo.

Il settore dell'architettura finanziaria internazionale è finalizzato, in particolare, ad approfondire: il dibattito sulla riforma del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e delle Banche multilaterali per lo sviluppo; la gestione del debito nei Paesi a basso reddito; i BRICS e i tentativi di de-dollarizzazione dell'economia mondiale; finanza per il clima e fondi di compensazione; efficacia e limiti dei regimi sanzionatori.

L'ambito di ricerca afferente alla sicurezza economica come paradigma indispensabile, approfondirà i seguenti profili: la militarizzazione (*weaponization*) dei rapporti economici; sicurezza energetica e diversificazione delle forniture; la fusione come opportunità per la transizione ecologica; la catena del valore delle materie prime critiche; le minacce al commercio internazionale e le potenzialità del Corridoio IMEC.

Il settore « Unione Europea in un mondo competitivo » prevede specifici approfondimenti sui seguenti temi: il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034; le prospettive di riforma della *governance* europea; l'impatto economico nel medio-lungo periodo dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti; gli accordi di libero scambio dell'UE come strumento per la crescita dell'*export* italiano; sfide e opportunità dell'allargamento ai Balcani Occidentali; il Patto per il Mediterraneo come strumento politico per rilanciare la Politica di Vicinato meridionale; le prospettive per l'Europa e i possibili vantaggi dell'adesione italiana all'Iniziativa dei Tre Mari; prospettive migratorie

di medio periodo e strategie per affrontare la sfida.

Infine, il settore « la centralità delle relazioni transatlantiche » riguarda, in particolare: la NATO e le prospettive per la sicurezza transatlantica; la necessità di bilanciamento tra fianco orientale, Artico e fianco meridionale; il partenariato transatlantico nel contesto del secondo mandato di Trump.

Passando alla terza macro-area tematica – « Diplomazia della crescita sostenibile e cooperazione » – osserva che essa è articolata nei seguenti ambiti di ricerca: la diplomazia della crescita e la promozione dell'Italia; cooperazione allo sviluppo e politica estera; la nuova centralità dell'Africa; diplomazia culturale e promozione dell'italofonia.

Più in particolare, l'ambito di ricerca su « diplomazia della crescita e la promozione dell'Italia » verterà sui seguenti profili: l'impatto dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dell'economia per il sistema Paese; investimenti come mezzi per consolidare le relazioni politiche con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi; contrasto all'« *Italian sounding* » e tutela della proprietà intellettuale; attrazione di talenti e investimenti stranieri nei settori strategici; internazionalizzazione e innovazione delle imprese per sostenere l'*export*; la strategicità del partenariato Italia- India, con particolare riferimento ad IMEC.

L'area « cooperazione allo sviluppo e politica estera » svilupperà ricerche su: replicabilità del modello « *Food for Gaza* » in altri contesti di crisi; la *weaponization* della sicurezza alimentare e la gestione efficace delle crisi umanitarie; le sinergie tra Piano Mattei e *Global Gateway* dell'UE; il negoziato sul nuovo strumento *Global Europe* nel contesto delle nuove sfide globali e della competizione multipolare; l'integrazione della dimensione climatica nelle iniziative di cooperazione.

L'ambito « la nuova centralità dell'Africa » prevede una specifica attenzione su: le prospettive di rilancio delle relazioni commerciali e di investimento con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo; gli strumenti per promuovere soluzioni condivise

alla sfida migratoria, contrastare i flussi irregolari e promuovere quelli regolari; formazione professionale e sviluppo del capitale umano in Africa; l'Italia come *hub* energetico tra Africa ed Europa;

Infine, il settore « diplomazia culturale e promozione dell'italofonia » include una riflessione su: il rafforzamento della rete degli Istituti italiani di cultura nel mondo; sfide, opportunità e migliori pratiche nella promozione e nell'apprendimento della lingua italiana nel mondo; cooperazione bilaterale e multilaterale nei settori culturali; strumenti per rafforzare l'attrazione di studenti e ricercatori internazionali, in particolare dal continente africano.

Quanto alla quarta macro-area tematica – « Scienza, tecnologia, innovazione e digitale » – fa presente che essa ha lo scopo di approfondire le seguenti tematiche: internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; intelligenza artificiale, con particolare riguardo al suo impatto sulla politica estera, nel quadro di un processo di modernizzazione di procedure e metodi di lavoro dei Ministeri degli Esteri.

Infine, evidenzia che la quinta ed ultima macro-area – « Partecipazione generazioni future » – risulta articolata nei seguenti ambiti: democrazia, diritti umani ed inclusività; la comunicazione pubblica ed istituzionale come strumento per la costruzione di una narrazione incisiva sul panorama internazionale; gli italiani nel mondo. Nel primo ambito – democrazia, diritti umani ed inclusività – particolare attenzione sarà riservata alla promozione della parità di genere come componente di politica estera; al rafforzamento della partecipazione dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli; alla tutela delle minoranze cristiane, con particolare riferimento alle aree di crisi; al ruolo dell'Italia del dialogo inter-religioso.

L'ambito di ricerca « gli italiani nel mondo » approfondirà, invece: flussi, motivazioni e componenti della nuova emigrazione; il ruolo del « turismo delle radici » nel rafforzamento del legame con le comunità italiane all'estero e con i Paesi di accoglienza; la valorizzazione degli stru-

menti dell'intelligenza artificiale nell'erogazione dei servizi consolari.

In conclusione, sottolinea che l'impianto complessivo del documento, per quanto vasto, appare condivisibile. Auspica, dunque, che sulla base della discussione che si svolgerà possano emergere ulteriori elementi di proposta utili alla redazione del parere, che si riserva di sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 9.

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che, su richiesta della presentatrice e concorde il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-05064 Onori è rinviato ad altra seduta.

5-05216 Porta: Sul rimpatrio sanitario del connazionale Andrea Verardini.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, nel presupposto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisca il supporto organizzativo ed economico per

consentire il rientro, in sicurezza, del con-
nazionale.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara
concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.10 alle 9.20.

ALLEGATO

5-05216 Porta: Sul rimpatrio sanitario del connazionale Andrea Verardini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il connazionale Andrea Verardini Prendiparte si trovava in Colombia per turismo quando è purtroppo rimasto vittima di un grave incidente mentre nuotava. È stato quindi ricoverato il 31 gennaio 2026 presso la struttura sanitaria *MediHelp* di Cartagena.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'Ambasciata d'Italia a Bogotá, segue la vicenda con la massima attenzione.

La Sede si è attivata immediatamente per assicurare ogni assistenza, disponendo anche l'intervento del medico di fiducia a Cartagena, che si è recato personalmente presso la clinica del ricovero per una valutazione diretta delle condizioni del connazionale.

È stato inoltre assicurato pieno sostegno consolare ai familiari, sia per il proseguimento delle cure del connazionale in Colombia, sia per la preparazione di un eventuale trasferimento sanitario in Italia.

Al momento, il Sig. Verardini prosegue un percorso di riabilitazione con cure domiciliari a Cartagena, seguito dalla sorella che è accanto a lui.

Le condizioni di salute, seppure in miglioramento, restano purtroppo ancora delicate.

Per questo motivo, la famiglia continua a ritenere più prudente continuare le cure *in loco*, senza forzare un trasferimento in Italia, che comporterebbe inevitabili rischi.

L'Ambasciata ha comunque facilitato il dialogo tra i medici in Colombia e quelli che prenderanno in cura il connazionale al suo rientro in Italia, così da garantire la massima continuità nell'assistenza.

La Sede ha inoltre sollecitato le Autorità locali ad avviare un'indagine per accertare eventuali responsabilità nell'incidente, coinvolgendo anche l'Esperto per la Sicurezza in servizio presso l'Ambasciata. La Procura di Cartagena ha avviato un procedimento penale, tuttora in corso.

Il Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata restano al fianco del Sig. Verardini, della famiglia e del loro legale per accompagnare il proseguimento delle cure in Colombia e – non appena le condizioni lo permetteranno e la famiglia lo riterrà opportuno – l'organizzazione del rimpatrio sanitario in Italia.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.25.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in

Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 11 maggio.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, rammenta che il provvedimento, nel testo risultante dall'esame presso la Commissione di merito, si compone di tre articoli.

Con riferimento alle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, recante i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega. In particolare, al comma 1, lettera *a*), numero 3), si prevede che il Governo, nell'ambito della definizione dei principi generali dell'ordinamento forense, debba precisare che nei casi in cui le attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale siano previste nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, tali attività, se il destinatario è costituito in forma di società, possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Evidenzia che rientra, poi, nell'ambito delle materie di competenza della Commissione la lettera *d*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, sulla base della quale il legislatore delegato è chiamato a prevedere l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione forense.

La disposizione individua in un decreto del Ministro della giustizia, da adottare ogni 5 anni, sentito il Consiglio nazionale forense, lo strumento con il quale dovranno essere stabilite e aggiornate le condizioni essenziali, nonché i valori minimi dei massimali della polizza.

Di interesse per la Commissione Finanze è anche la lettera *h*), comma 1, dell'articolo 2, che detta principi e criteri in materia di svolgimento della professione forense in forma collettiva.

In particolare, al numero 8) dispone che il legislatore delegato debba prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria possa avvenire attraverso la costituzione di società di persone, società di capitali ovvero società cooperative. Tali persone giuridiche vengono iscritte in una sezione *ad hoc* dell'albo professionale, tenuto presso l'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Governo deve, inoltre, prevedere che la partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale, dei diritti di voto e del diritto alla partecipazione agli utili (n.9). Inoltre, nelle società tra avvocati possono essere ammessi anche soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Tuttavia, si precisa che la maggioranza dell'organo di gestione deve comunque essere composta dai soci avvocati (n.10). La società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo (n.11). Per quanto concerne l'individuazione del socio professionista, che deve personalmente eseguire il mandato confe-

rito alla società tra avvocati, essa deve essere compiuta sempre dal cliente o comunque, in mancanza di designazione espressa, il nominativo del socio deve essere sempre comunicato per iscritto al cliente (n.12).

In relazione ai profili di competenza della Commissione, evidenzia inoltre che la lettera *v*), comma 1, articolo 2, prevede che, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense (CNF) finalizzata a rafforzarne il ruolo e la *governance*, esso dovrà essere autorizzato a determinare un contributo di iscrizione annuale, posto a carico degli iscritti e riscosso dagli ordini circondariali; ciò, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio. Dovrà essere autorizzato anche a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Per quanto di interesse della Commissione, fa presente che il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà, inoltre, prevedere che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti (n. 8 della richiamata lettera *v*)).

Segnala, infine, la lettera *bb*), comma 1, articolo 2, che, con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, prevede che la prova orale verterà, oltre che sulle materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) anche su due materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrica ALIFANO (M5S) dichiara l'astensione dal voto del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è stato presentato un unico emendamento, giudicato inammissibile dalla Presidenza, e che avverso tale pronuncia non è stato presentato ricorso. Il testo originario della proposta di legge, come trasmesso dal Senato, sarà pertanto inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
disegno di legge C. 2629 e abb., recante
delega al Governo per la riforma dell'ordi-
namento forense,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali. C. 2427 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
5-05357 Manzi: Sulle possibili misure per il rafforzamento del sistema universitario	41
5-05358 Piccolotti: Iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema universitario	43
5-05359 Caso: Sulla proroga della scadenza per l'avvio dei progetti relativi al bando FIS3 ..	45
5-05360 Tassinari: Sugli sviluppi delle iniziative giudiziali avverso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico in corso	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2392 Grippo, recante delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, di:

Antonio Caroccia, consigliere dell'Ufficio di presidenza del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

Nunzia Nigro, fondatrice dell'associazione Europa InCanto (EIC);

Annalisa Spadolini, presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza;

Anna Pelloni, componente del consiglio direttivo dell'associazione Gruppo nazionale nidi e infanzia, in videoconferenza;

Carlo Parodi, Presidente dell'associazione Assomusica, in videoconferenza;

Antonio Palcich, componente dello staff del Presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alta professionalità della scuola (ANP), in videoconferenza	47
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense. Il comma 2, prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Rileva che il comma 3, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega da parte

del Governo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Il comma 4, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi dei decreti legislativi adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal disegno di legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 3), in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevede l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense. L'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 4) prevede poi l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense, tra le molteplici finalità, disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa.

Rileva poi che l'articolo 2, comma 1, lettera *n*), modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce invece che il Governo debba definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel set-

tore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università.

L'articolo 2, comma 1, lettera *p*) stabilisce, in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, che il Governo debba prevedere che la professione forense sia compatibile:

ai sensi del numero 2.1), con l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

ai sensi del numero 2.6), con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ai sensi del numero 2.8), con l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

Evidenza che l'articolo 2, comma 1, lettera *v*), numero 6, dispone che al Consiglio nazionale forense sia attribuita, tra le varie funzioni, anche quella relativa alle pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura.

L'articolo 2, comma 1, lettera *aa*) dispone che il Governo, con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, debba prevedere:

ai sensi del numero 2), che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con

profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

ai sensi del numero 3), che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;

3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;

3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di

cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea.

Rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), numero 4, stabilisce che il Governo, con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, debba prevedere i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame.

L'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi del disegno di legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Sottolinea che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono che il potere regolamentare eventualmente affidato al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe recate dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione del disegno di legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

C. 2850 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, rileva che l'articolo 1 del disegno di legge di ratifica in esame reca le definizioni applicabili all'accordo. Per « coproduzione cinematografica » s'intende un'opera cinematografica, su qualsiasi supporto e di qualsiasi tipologia (*fiction*, documentario, animazione), realizzata congiuntamente da uno o più coproduttori cinesi, destinata prioritariamente alla diffusione nelle sale cinematografiche.

Per « coproduttore italiano » si intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana, mentre per « coproduttore cinese » si intende un'impresa di produzione cinematografica cinese o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Popolare Cinese.

L'articolo 2 individua le autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo. In particolare, per l'Italia si tratta del Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo, mentre per la Repubblica popolare Cinese della *China Film Administration*.

Osserva che l'articolo 3, avente ad oggetto il riconoscimento di una coproduzione, equipara le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali con l'ammissione a fruire dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali. Una coproduzione realizzata ai sensi dell'Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e potrà beneficiare dei vantaggi, anche con riguardo al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, pertanto solo il coproduttore italiano avrà titolo a godere dei benefici accordati in Italia, al pari delle produzioni nazionali. La relazione tecnica precisa che il riconoscimento di tali benefici non è automatico in quanto consegue soltanto all'esito della procedura di valutazione descritta al successivo articolo 4 dell'Accordo e nelle « Norme di procedura » di cui al relativo Allegato. La valutazione delle istanze dei coproduttori e la verifica della conformità delle stesse alle disposizioni dell'Accordo e alla normativa nazionale sono effettuate dalle Autorità competenti individuate all'articolo 1 e rientrano, per la parte italiana, nella competenza del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, che provvede con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vi-

gente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo individua inoltre le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione e dispone l'informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte.

L'articolo 4 descrive le procedure volte al « riconoscimento della coproduzione » rinviando alle « Norme di procedura » descritte nell'Allegato.

L'articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

L'articolo 6 indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali.

Segnala che l'articolo 7 stabilisce le quote percentuali minima – venti per cento – e massima – ottanta per cento – degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, prevedendo la possibilità di deroghe.

L'articolo 8 prevede la proprietà del master originale della coproduzione realizzata, in proporzione al proprio contributo finanziario, l'individuazione dei laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche. La relazione tecnica precisa che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'articolo precisa inoltre i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere realizzate.

Rileva che l'articolo 9 disciplina le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni con riguardo all'ingresso dello staff ed all'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni. La relazione tecnica specifica che tali agevolazioni, già previste in analoghi Accordi internazionali in materia al fine di incoraggiare la realizzazione delle coproduzioni, sono riconosciute nel rispetto della legislazione nazionale e delle

relative dotazioni anche finanziarie per l'Italia, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

L'articolo 10 dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale « coproduzione italo-cinese » o « cinese-italiana ».

Ricorda che l'articolo 11 fissa i criteri per l'individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione della coproduzione realizzata ai festival internazionali. Limitatamente al coproduttore cinese, l'articolo in esame fissa il termine entro il quale lo stesso è tenuto ad informare la propria Autorità circa l'intenzione di presentare la coproduzione ad un festival.

L'articolo 12 fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi.

L'articolo 13 detta la disciplina applicabile per l'esportazione delle opere coprodotte.

L'articolo 14 disciplina le coproduzioni multilaterali, ossia coproduzioni tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiamo concluso un accordo di coproduzione cinematografica, individuando le relative quote di partecipazione finanziaria.

Riferisce che l'articolo 15 affida alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo. La relazione tecnica osserva che l'Accordo non prevede l'istituzione di una Commissione Mista e, dunque, la necessità di stanziare specifici fondi a copertura di eventuali oneri di missione. La supervisione e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene svolta dalle rispettive Autorità competenti con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 disciplina la proiezione in pubblico delle coproduzioni realizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi e dispone che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa e che la proiezione in pubblico di una coprodu-

zione realizzata sia soggetta ad autorizzazione.

Evidenzia che l'articolo 17 richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea. La disposizione dispone inoltre garanzie sulla protezione dei dati personali. In relazione a questo aspetto, la relazione illustrativa precisa che, in attuazione del presente Accordo si procederà ad occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso, avvalendosi della deroga autorizzata per importanti motivi di interesse pubblico dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), nell'ambito del capo 5, riguardante trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Si segnala, infine, la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del GDPR nel caso in cui l'interessato abbia esplicitamente acconsentito a limitati e occasionali trasferimenti di dati, dopo essere stato informato dei possibili rischi dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate.

L'articolo 18 reca la disciplina per la risoluzione delle controversie e dispone che eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte amichevolmente; in caso di controversie tra coproduttori, rinvia a quanto previsto al paragrafo 4, lettera l), dell'Allegato.

L'articolo 19 reca le disposizioni finali, relative all'entrata in vigore ed alla durata dell'Accordo, regolando la validità dell'Accordo e le modalità da osservare per l'eventuale recesso dall'Accordo, indicando gli effetti che si producono nel caso di denuncia dell'Accordo e disciplinando le procedure da osservare per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare al testo dell'Accordo mentre, per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare all'Allegato dell'Accordo, rimanda alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Riferisce che l'Allegato dispone le Norme di procedura che regolamentano l'iter amministrativo finalizzato al riconoscimento delle coproduzioni in applicazione dell'Accordo, tra cui in particolare: i termini fissati per la presentazione delle istanze volte al riconoscimento della coproduzione; la documentazione da allegare alle istanze; i rapporti tra i coproduttori. I documenti dei quali deve essere corredata l'istanza sono: il contratto di coproduzione; la sceneggiatura e la sinossi dell'opera che si intende realizzare; un documento che attesti l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore; il piano finanziario; l'elenco del personale tecnico e artistico che prende parte alla realizzazione dell'opera; il piano di lavorazione; il contratto di distribuzione, se già stipulato. Con riguardo al contratto di coproduzione, l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che esso deve possedere, tra cui: il preventivo di spesa; gli apporti finanziari dei coproduttori; l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare di economie sulle spese; l'impegno da parte del coproduttore maggioritario a stipulare polizze di assicurazione sui rischi produzione e del materiale; clausole di salvaguardia. Nell'Allegato si precisa che le Autorità competenti possono richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori e che le stesse si informano reciprocamente delle rispettive decisioni. Vengono, inoltre, indicate le procedure da osservare in materia di modifiche al contratto originario di coproduzione depositato.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal disegno di legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica, il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali.

C. 2427 Mulè.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, riferisce che la proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, composto da un solo comma articolato in tre lettere, enuncia la finalità e l'oggetto della proposta di legge, che mira a garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale privato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di conservazione del valore storico, artistico,

archeologico o etnoantropologico dei beni immobili per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'articolo precisa, dunque, che la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni che mirano a:

incentivare la partecipazione attiva dei proprietari e dei soggetti privati nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali, anche attraverso l'introduzione di procedure semplificate per interventi edilizi volti alla conservazione, alla manutenzione e al restauro dei beni (lettera *a*));

rafforzare la collaborazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e i soggetti privati nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale privato (lettera *b*));

assicurare la conservazione e la protezione dei beni, anche attraverso agevolazioni fiscali e contributi economici (lettera *c*)).

Osserva che l'articolo 2, composto da un unico comma articolato in sei lettere, reca una serie di novelle al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di semplificazione relativamente a interventi sul patrimonio culturale privato. In particolare, la lettera *a*) aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 2 del codice dei beni culturali, introducendo la definizione di «patrimonio culturale privato», espressione con cui s'intende «l'insieme dei beni culturali di proprietà privata per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13» del medesimo codice.

La lettera *b*) introduce nel codice dei beni culturali un nuovo articolo 21-*bis*, che disciplina i procedimenti di autorizzazione per interventi sul patrimonio culturale privato. Si stabilisce che, nell'ottica della sem-

plificazione e razionalizzazione amministrativa, gli interventi su immobili del patrimonio culturale privato per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del medesimo codice sono soggetti a un'autorizzazione unica. La novella precisa, inoltre, la disciplina cui è soggetta tale autorizzazione: la richiesta è presentata dal proprietario o dal soggetto avente titolo sull'immobile all'autorità competente in materia di tutela dell'interesse culturale, che assume il ruolo di amministrazione procedente, e in tale veste consulta gli organi competenti in materia di tutela del paesaggio, garantendo il rispetto dei tempi e delle modalità previste per la conferenza dei servizi, secondo le modalità previste in materia dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esito di tale procedimento unico, l'autorizzazione rilasciata sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni previste per ciascun vincolo, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'interesse culturale e del paesaggio.

Rileva che la successiva lettera *c*) interviene sull'articolo 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina il procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia.

Nel testo attualmente vigente, al comma 1, l'articolo 22 prevede che – fuori dai casi in cui si ricorra alla conferenza di servizi nei procedimenti relativi a opere o lavori incidenti su beni culturali, e fuori dai casi di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale – l'autorizzazione del soprintendente, necessaria per l'esecuzione di interventi di edilizia pubblica e privata su beni culturali, sia rilasciata nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'intervento propone di sdoppiare tale regime: da un lato, la novella sopprime le parole «e privata», rendendo pertanto l'autorizzazione del soprintendente necessaria unicamente per interventi di edilizia pubblica; dall'altro, viene inserito, dopo il citato comma 1, un comma 1-*bis*, con il quale è ridotto a 90 giorni il termine per il rilascio della suddetta autorizzazione per interventi di edilizia privata.

La lettera *d*) inserisce due articoli dopo l'articolo 23 del codice relativo alle procedure edilizie semplificate: l'articolo 23-*bis*, rubricato *deroga agli strumenti urbanistici*, e l'articolo 23-*ter*, recante disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che, qualora gli interventi autorizzati dal Ministero ai sensi del citato articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. L'articolo 23-*bis* introduce ulteriori casi di interventi sottoposti all'autorizzazione del soprintendente oltre quelli già previsti dall'articolo 20, comma 4, del codice, nella sua formulazione vigente, limitato alla categoria dei beni immobili del patrimonio culturale privato. La novella prevede che, fuori dai casi di interventi subordinati ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 21, commi da 1 a 4, l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia dei beni immobili del patrimonio culturale privato è subordinata ad autorizzazione del soprintendente, che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato.

Evidenzia come venga inoltre previsto che il mutamento di destinazione d'uso di tali beni sia comunicato al soprintendente per la verifica purché non si tratti di interventi vietati ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del codice — ossia che i suddetti beni non siano adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Infine, la medesima novella prevede che l'autorizzazione del soprintendente per gli interventi di cui al citato comma 4 dell'articolo 21 ne attesti l'interesse pubblico e che sia rilasciata in deroga alle previsioni di tutti gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

L'articolo 23-*ter* prevede invece che gli interventi di manutenzione ordinaria su beni immobili del patrimonio culturale privato sono realizzabili mediante la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241. L'attività può essere iniziata dopo trenta giorni dalla presentazione della predetta SCIA alla soprintendenza che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La novella dispone, infine, che tali interventi di manutenzione ordinaria sono individuati con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Segnala che la successiva lettera *e*) interviene sull'articolo 25 del codice, relativo agli interventi per i quali si ricorra alla conferenza di servizi. La disposizione, nel testo vigente, prevede che l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui al più volte citato articolo 21 (comma 1). Dall'eventuale motivato dissenso discendono, invece, gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo relativi alla decisione conclusiva assunta (comma 2). Infine, la disposizione disciplina gli oneri informativi nei confronti del Ministero che gravano sul destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi (comma 3).

La novella propone di aggiungere all'articolo 25 del codice un comma 3-*bis*, in base al quale, per progetti o interventi che richiedono l'acquisizione di più di due pareri da parte di autorità competenti, il proprietario di un bene immobile del patrimonio culturale privato può chiedere la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferisce che la lettera *f*) interviene sulla disciplina codicistica dell'acquisto in via di prelazione, disciplinato all'articolo 60 del codice dei beni culturali, introducendo un articolo 60-*bis* rubricato *diritto di prelazione per il patrimonio culturale privato*. La novella prevede che, al fine di garantire l'unitarietà e la tutela dei beni immobili del patrimonio culturale privato, la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione ai sensi del citato articolo 60, in subordine rispetto ai soggetti ivi previsti — ossia il

Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati –, è attribuita anche, nell'ordine:

a) al comproprietario dell'immobile;

b) al proprietario di un'unità immobiliare facente parte dell'immobile alienato o al proprietario di un immobile a esso adiacente, qualora soggetti a vincolo della medesima natura di quello posto sull'immobile alienato.

La novella specifica che, in presenza di più comproprietari di cui alla lettera a) o di più proprietari di cui alla lettera b), la facoltà di acquisto spetta, in via prioritaria, al comproprietario titolare della quota maggioritaria del bene. In caso di ulteriore concorrenza, spetta agli altri comproprietari ovvero al proprietario secondo l'ordine determinato dalla superficie dell'immobile.

L'articolo 3 della proposta di legge si compone di tre commi, e introduce una riduzione del contributo di costruzione e monetizzazione degli spazi per i parcheggi. Il comma 1 dispone che, al fine di valorizzare le specificità del patrimonio culturale privato, agli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio – ossia l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, nonché il mutamento della destinazione d'uso dei medesimi beni – si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Sottolinea che il comma 2 reca, alla lettera a), una modifica di coordinamento formale del testo della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), mentre la lettera b) aggiunge all'articolo 41-sexies della citata legge urbanistica, un comma, ai sensi del quale nei casi di interventi su beni immobili del patrimonio culturale privato è consentita la monetizzazione degli spazi per i parcheggi di cui al primo comma. Tale monetizzazione opera nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal comune, assicurando che le somme versate siano

destinate esclusivamente alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e delle aree adibite a parcheggio in prossimità dell'immobile oggetto degli interventi. Si prevede altresì che, nei casi di interventi di recupero di edifici sottoposti a vincolo, l'importo dovuto per la monetizzazione è ridotto, secondo criteri definiti dal comune.

Infine, il comma 3 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo agli interventi di conservazione o valorizzazione dei beni immobili del patrimonio culturale privato effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela e conservazione.

Osserva che l'articolo 4, composto da due commi, reca una delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali. Al comma 1, composto da quattro lettere, si prevede che, al fine di promuovere la valorizzazione, la tutela e la gestione efficiente dei beni culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina della costituzione, del funzionamento e dell'attività delle società di gestione di beni culturali. Vengono, quindi, dettati i principi e criteri direttivi della delega, per cui il decreto legislativo dovrà prevedere:

l'obbligo di inserimento nello statuto di clausole specifiche per la risoluzione dei contenziosi relativi alla proprietà e alla gestione dei beni culturali, con preferenza per gli strumenti di mediazione e arbitrato (lettera a));

la facoltà di accesso a finanziamenti pubblici e privati, anche per beni culturali senza di scopo di lucro, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di finanziamenti e aiuti di Stato (lettera b));

l'obbligo di accantonamento annuale di una quota delle risorse generate o acquisite, proporzionale ai costi stimati per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali gestiti, adottando una specifica regolamentazione nello statuto (lettera c));

che il conferimento, anche della proprietà dei beni culturali, alle società di gestione avvenga senza oneri a carico della società stessa o dei soggetti conferenti (lettera d)).

Infine, il comma 2 prevede che tali previsioni si applicano alle società costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, mentre quelle esistenti possono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina, su base volontaria.

Riferisce che l'articolo 5, composto da due commi, dispone in materia di modifica delle categorie catastali per i beni immobili del patrimonio culturale privato. Il comma 1 stabilisce che il Governo modifichi il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevedendo che:

ai fini dell'identificazione catastale, i beni immobili del patrimonio culturale privato siano contrassegnati da un'annotazione, rappresentata dalla lettera «V», in aggiunta alla categoria catastale di appartenenza;

l'annotazione abbia finalità identificative e non incida sui criteri di determinazione del valore catastale dell'immobile, fatta salva l'adozione di disposizioni specifiche relative ai medesimi beni;

le disposizioni si applichino previa verifica del vincolo sul bene immobile da parte dell'Agenzia delle entrate, in collaborazione con le soprintendenze competenti.

Il comma 2 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle entrate adegua le banche di dati catastali e predispone le modalità operative per l'applicazione della nuova classificazione.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, osserva come le descritte modifiche normative non stravolgano l'impianto legislativo in materia di beni del patrimonio culturale privato, ma

lo semplifichino evitando duplicazioni inutili di competenza comunale e lasciando in capo alle soprintendenze il ruolo principale.

Afferma, in fine, che la proposta di legge tutela e valorizza gli edifici storici accelerando i tempi di realizzazione degli interventi sugli edifici storici privati e chiede alla Presidenza di avviare l'iter per lo svolgimento di audizioni informali sui contenuti del provvedimento in esame.

Valentina GRIPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05357 Manzi: Sulle possibili misure per il rafforzamento del sistema universitario.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, affermando che il sottofinanziamento strutturale del sistema universitario, ben inferiore alla media europea, ne sta compromettendo la sostenibilità

economico-finanziaria, la capacità di programmazione e la competitività internazionale.

A tale proposito, ricorda che alla riduzione di oltre 500 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) operata nel 2024, solo parzialmente compensata dai reintegri previsti per il 2025 ed il 2026, si aggiunge l'incremento dell'inflazione e della spesa per il personale oltre all'esaurimento delle risorse derivanti dal PNRR.

In ragione di tale quadro economico-finanziario, rileva come le università abbiano avviato misure di contenimento della spesa, tra cui il blocco delle prese di servizio e la riduzione dell'offerta formativa e delle risorse per la ricerca, alle quali si associa l'aumento dei vincoli di bilancio, in particolare col limite dell'80 per cento del rapporto tra spesa di personale ed entrate, incentivando il ricorso a forme di reclutamento non stabile.

Chiede, pertanto, quali misure intenda assumere il Ministero dell'università e della ricerca in relazione alla revisione del tetto dell'80 per cento della spesa per il personale, all'eventuale proroga delle procedure di reclutamento comparative e valutative attualmente vigenti e a una complessiva revisione dei criteri di distribuzione dell'FFO, riducendo la parte premiale e rafforzando quella perequativa, al fine di garantirne adeguatezza, stabilità e capacità di assicurare la programmazione pluriennale del sistema universitario pubblico.

Il ministro Anna Maria BERNINI, ringraziando l'onorevole Manzi per il quesito posto, ritiene opportuno compiere qualche riferimento ai numeri, che non sono opinioni ma fatti, ed osserva che i fatti dimostrano che nel 2026 il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università ha raggiunto la quota più alta dalla sua nascita: oltre 9,4 miliardi di euro, in aumento quest'anno. Per questa ragione, dichiara di continuare francamente a non comprendere su quali basi si continui a parlare di tagli.

Afferma che il FFO nel 2026 cresce di oltre 24 milioni di euro rispetto al 2025, ma soprattutto aumenta del 2,5 per cento ri-

spetto al 2023 e dell'8,8 per cento rispetto al 2022. Sottolinea che non sono dati casuali ma che si riferiscono ad un bilancio – quello del 2022 – che non inerisce all'attività del Governo in carica.

Rileva che in quattro anni l'aumento complessivo è stato di 758 milioni di euro, manifestando l'intenzione di passare ad analizzare la spesa, come richiesto dall'onorevole interrogante. Al riguardo, osserva che la dinamica dei costi di personale è un tema serio e rappresenta uno dei principali indicatori della sostenibilità del sistema universitario. Ritiene che anche a tale proposito serve chiarezza; l'autonomia universitaria è un valore costituzionale e autonomia significa anche responsabilità nelle scelte di reclutamento, nella capacità di programmare nel medio e lungo periodo senza compromettere gli equilibri di bilancio. Rivendica che il Governo Meloni ha fatto la sua parte, visto che con la legge di bilancio per il 2026 è stato finanziato un piano straordinario dedicato ai ricercatori, soprattutto quelli impegnati in progetti PNRR, misura che consentirà – per le sole università – il reclutamento di circa 1.700 ricercatori in *tenure-track*, per un investimento strutturale – dunque non *one shot* – di 52 milioni di euro. Sostiene, pertanto, che questa non sia affatto una retromarcia sulla ricerca, ma l'esatto contrario.

Ritiene importante ricordare anche un altro dato riportato nell'interrogazione: i bilanci degli atenei italiani sono in attivo e soltanto due università superano la soglia dell'80 per cento del rapporto tra spese di personale ed entrate. Su questo il Ministero si concentrerà di certo nella predisposizione del nuovo fondo di finanziamento triennale.

Ricorda che le risorse devono essere bene investite, e che le risorse pubbliche non devono essere distribuite automaticamente, ma produrre qualità. A tale proposito, segnala che i recenti risultati della valutazione della qualità della ricerca mostrano che all'aumento quantitativo del reclutamento non sempre è corrisposto un ritorno sulla qualità. Dichiara, quindi, che il Ministero s'impegnerà a supportare le università – perché autonomia significa

libertà di programmare e investire ma anche assunzione di responsabilità dei risultati – avendo come obiettivo quello di continuare a rafforzare il sistema universitario, dando agli atenei gli strumenti per garantirne anche la sostenibilità.

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur essendo consapevole che il confronto si sarebbe svolto sui numeri inerenti l'entità del Fondo di finanziamento ordinario delle università, sottolinea come il sistema universitario italiano viva oggi una condizione di oggettiva difficoltà per il futuro a causa della prossima conclusione del PNRR, che non offre certezze alle università in assenza di un'azione di programmazione complessiva. Ribadisce, quindi, che tale condizione determina il rischio di un ridimensionamento del sistema universitario e di una precarizzazione del personale ricercatore incentivata dall'introduzione degli incarichi di ricerca e dagli incarichi *post-doc*.

Inoltre, rileva come una situazione di obiettiva incertezza si ponga anche riguardo ad una questione non oggetto del presente atto di sindacato ispettivo ma certamente ad esso connessa quale la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, fondata sul superamento dell'abilitazione scientifica nazionale, rispetto alla quale dichiara di essere in attesa di sapere come il Ministro Bernini intenda aprire un confronto nel merito.

In conclusione, sostiene che nella stagione successiva al termine del PNRR ed alla scomparsa delle risorse ad esso collegate ciò che maggiormente importa al gruppo PD-IDP è sapere quali saranno le misure che saranno messe in campo dal Governo Meloni per sostenere le università e la ricerca nei prossimi anni, pur essendo consapevole che tali misure potranno dover essere assunte ed attuate da un Governo diverso da quello attualmente in carica.

5-05358 Piccolotti: Iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema universitario.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando una certa preoccupazione per la sostenibilità finanziaria del sistema universitario italiano anche alla luce di interviste recentemente pubblicate da alcuni dei principali quotidiani italiani.

In particolare, sulla base dei dati dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sottolinea come la sostenibilità finanziaria del sistema universitario italiano sia messa a rischio dall'aumento del costo del personale in misura maggiore dell'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università nonché dalla conclusione del PNRR, dalla crescita degli investimenti immobiliari e delle sedi secondarie, dal consistente sviluppo delle università telematiche.

In ragione di quanto esposto, rileva come l'aumento degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A sia stato possibile soltanto grazie al PNRR e che, comunque, più del 60 per cento delle persone che nel 2018 lavoravano come assegnisti di ricerca nel 2024 avevano lasciato l'università. Osserva, inoltre, che l'integrazione dei dati ANVUR con l'analisi dei dati del Ministero dell'università e della ricerca e del CINECA mostra una diminuzione del numero di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato di tipo A che non si potrà arginare con le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2026 per la stabilizzazione dei ricercatori universitari.

Domanda, pertanto, quali urgenti iniziative intende intraprendere affinché si fermi l'espulsione di ricercatrici e ricercatori precari dalle università statali e, al contempo, sia garantita la piena sostenibilità finanziaria delle stesse.

Il ministro Anna Maria BERNINI, ringraziando l'onorevole Piccolotti per il quesito posto, ricorda che con la legge di Bilancio per il 2025 il Governo ha istituito

un Fondo da 300 milioni di euro per il consolidamento delle iniziative di ricerca e dei percorsi innovativi nati grazie al piano di ripresa e resilienza, legando il finanziamento a obiettivi e risultati misurabili.

Rammenta altresì che con la legge di Bilancio per il 2026, il Governo ha introdotto un piano straordinario di reclutamento, che non ha carattere congiunturale ma strutturale, per favorire l'ingresso dei giovani ricercatori nel sistema universitario e negli enti pubblici di ricerca. Quindi si tratta non solo delle risorse concrete e stabili di cui si è detto, ma di quasi 19 milioni di euro già nel 2026, che diventeranno circa 61 milioni annui a partire dal 2027, stanziati in via strutturale e non *una tantum*.

Afferma che si tratta di un piano che non solo consentirà l'assunzione di circa 2.000 ricercatori, con una priorità proprio per quelli impegnati nei progetti PNRR, ma che vuole dare continuità a un'attività di ricerca che non avrebbe senso se, dopo un investimento di 11 miliardi di euro fatto con il PNRR, non tenesse conto non solo del materiale infrastrutturale ma anche e soprattutto del capitale umano.

Ricorda, infatti, come il Governo abbia introdotto il Piano triennale della ricerca con risorse già stanziare di 1,2 miliardi di euro, un calendario di bandi, con tempi e risorse certe, pubblicati tutti già entro il 30 aprile 2026. Sottolinea, inoltre, che in questo momento sono aperti tre bandi – PRIN, PRIN Hybrid e Synergy Grant – disponibili alle candidature dei ricercatori che, entro il 30 settembre prossimo, avranno risposta alle loro applicazioni.

Afferma che quello appena delineato è un quadro di tante opportunità a disposizione del sistema italiano della ricerca che contraddice l'affermazione che il sistema sia ostile o respingente rispetto ai ricercatori. Sostiene che il Governo, pur avendo già fatto qualcosa, potrebbe fare certamente di più, ricordando tuttavia che questo è un percorso da affrontare nel quadro dell'autonomia degli Atenei e dei centri di ricerca. Ribadisce, quindi, che autonomia significa anche responsabilità: responsabi-

lità nelle scelte, nelle spese, nella gestione. In una parola: visione.

Ritiene che il Professor Paleari – pur non avendo intenzione di dare un'interpretazione autentica delle sue parole – volesse dire esattamente il contrario di ciò che è stato adombrato nello svolgimento di questa interrogazione e che l'idea del professor Paleari è che il Ministero non può essere un bancomat per finanziare tutte le spese di tutte le università, a prescindere dalla qualità della spesa. Nel ribadire che il Governo ha alimentato la quantità e la qualità della spesa, osserva che se all'autonomia non corrisponde anche la responsabilità della spesa, le Università potrebbero – non per colpa del Governo e non in questo momento – dover affrontare in futuro problemi di sostenibilità.

Crede che questa è la linea di entrambi gli articoli del Professor Paleari che sostiene che oltre alla quantità della spesa – che pure deve esserci – la spesa deve essere supportata da una qualità responsabile di erogazione di corretti centri e scelte di spesa.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Pur concordando con il ministro Bernini sulla necessità che le università gestiscano responsabilmente le risorse ad essi affidate ritiene che questo non sia l'aspetto centrale della questione. Ricorda, infatti, come l'Italia spenda meno della media europea per il settore della ricerca e dell'università, essendo assolutamente insufficienti le risorse stanziare per trattenere in Italia i ricercatori che sono stati assunti grazie ai fondi PNRR. Sostiene che, invece, il ridimensionamento del sistema universitario determinerà l'esodo dei ricercatori formati grazie alle risorse del PNRR verso paesi stranieri che beneficeranno così delle loro ricerche, competenze, innovazioni tecnologiche.

Afferma, inoltre, che il Governo Meloni nel redigere la legge di bilancio per il 2026 non ha affatto dato la dovuta considerazione ai settori dell'università e della ricerca, dimenticando quanto essi siano di fondamentale importanza per garantire la

competitività delle imprese italiane grazie all'innovazione ed aumentare i salari, garantendo così la qualità del sistema economico nazionale.

In conclusione, stigmatizza l'assenza di visione del Governo Meloni, capace di reperire risorse finanziarie per l'acquisto di armi ed incapace di fare lo stesso per finanziare le università e la ricerca.

5-05359 Caso: Sulla proroga della scadenza per l'avvio dei progetti relativi al bando FIS3.

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, ripercorrendo brevemente l'*iter* procedimentale del bando Fondo italiano per la scienza denominato FIS3, relativo al Fondo italiano per la scienza 2024-2025, destinato al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale nelle linee di intervento *Starting Grant*, *Consolidator Grant* e *Advanced Grant*.

Segnala, quindi, che molti vincitori del suddetto bando hanno segnalato a più riprese gravi criticità operative connesse alla tempistica di avvio dei progetti, chiedendo un intervento volto a consentire l'avvio delle attività progettuali nell'intero anno 2026, evidenziando come il termine del 30 maggio 2026 risulti difficilmente compatibile con le ordinarie tempistiche amministrative necessarie alla loro contrattualizzazione presso le istituzioni di ricerca ospitanti, comprese le eventuali procedure di chiamata diretta, soprattutto nei casi in cui i vincitori svolgano attualmente attività presso istituzioni diverse, anche estere.

Nel sottolineare il rischio che, qualora fosse mantenuto il termine del 30 maggio 2025, alcuni vincitori siano costretti a rinunciare o che progetti già selezionati vengano rallentati, revocati o svuotati, con perdita di competenze scientifiche e di risorse pubbliche destinate alla ricerca, stigmatizza l'insufficienza delle tutele previste per maternità, paternità e congedi parentali, evidenziando il rischio che l'attuale disciplina penalizzi chi esercita diritti riconosciuti dalla legge.

Ricordando la maggiore flessibilità sulla data di avvio dei progetti prevista nell'ambito del precedente bando FIS2, chiede al

Ministero se non ritenga necessario intervenire urgentemente per prorogare l'attuale scadenza per l'avvio dei progetti al 31 dicembre 2026 e per armonizzare la disciplina del bando con le tutele effettive della genitorialità, al fine di evitare rinunce, revoche di progetti già finanziati e conseguente perdita di risorse pubbliche già destinate alla ricerca.

Il ministro Anna Maria BERNINI afferma che la risposta alla domanda posta dall'onorevole Caso è un sì, o se preferisce è un « sarà per sempre sì ».

Preliminarmente, ricorda che la precedente edizione del Fondo italiano per la scienza poteva contare su una dotazione di 338 milioni di euro che è stata aumentata a 475 milioni di euro. Risorse che hanno generato quasi 6.000 candidature, espressione delle idee di ricercatori emergenti ed esperti: dall'ingegneria alle scienze della vita, fino all'ambito medico-scientifico.

Prosegue rammentando che la valutazione di questi progetti ha coinvolto 28 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori ERC (*European Research Council*) e oltre 230 esperti tecnico-scientifici e che le procedure si sono svolte in un arco temporale straordinariamente contenuto – da fine giugno 2025 a fine ottobre 2025 – per assicurare un elevato livello qualitativo nell'aggiudicazione dei progetti, ma anche risorse e tempistiche rapide per i ricercatori.

Afferma che il problema sollevato dal presente atto di sindacato ispettivo corrisponde alla richiesta che alcune università hanno segnalato in questi mesi di disporre di più tempo e di maggiori tutele per completare le procedure amministrative per la contrattualizzazione dei ricercatori e le attività di reclutamento dei *principal investigator*, cioè i responsabili della ricerca, incluse le chiamate dirette da parte degli atenei che sono la parte più interessante dei bandi fissi.

Dà quindi conto che il Ministero ha ascoltato tali esigenze, le quali sono state tradotte nel decreto direttoriale n. 491 di martedì 5 maggio 2026, con il quale è stata consentita la proroga di alcuni termini: i progetti che avrebbero dovuto essere av-

viati entro il 30 maggio 2026 potranno partire entro il 30 settembre 2026. Per i progetti con termine fissato al 30 ottobre 2026, la nuova scadenza è stata invece spostata al 31 dicembre 2026.

Sostiene, dunque, che non ci sarà alcuna rinuncia da fare, alcuna revoca, alcuna scelta che comprometterà la ricerca e la vita di chi si dedica a questa con costanza e passione.

Antonio CASO (M5S), replicando, dichiara di essere soddisfatto della risposta positiva formulata dal ministro Bernini. Auspica che i tempi indicati nella risposta siano sufficienti per risolvere anche i problemi relativi all'ammortamento della strumentazione necessaria per l'attuazione dei progetti ed alle procedure di rimodulazione del *budget* oltre che quello attinente alla contrattualizzazione dei ricercatori, al fine di sfruttare al meglio le risorse stanziati dal FIS3.

5-05360 Tassinari: Sugli sviluppi delle iniziative giudiziali avverso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico in corso.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come il primo anno di applicazione della riforma per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, fondata sull'introduzione del semestre aperto, sia prossimo alla sua conclusione.

Rammenta, quindi, come in questi mesi siano state diffuse a mezzo stampa nonché sui *social media* molteplici notizie relative a ricorsi giudiziari volti a contestare alcuni profili delle modalità di svolgimento del semestre aperto, delle prove di esame e della riforma nel suo complesso. A tale proposito, sottolinea che tra i principali profili oggetto di contestazione si annoverano il corretto svolgimento delle prove di esame, a partire dal rispetto della regola dell'anonimato, nonché il sopravvenuto mutamento di alcuni aspetti della procedura ad opera del decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 n. 1115.

Domanda, pertanto, se il Ministero è a conoscenza degli sviluppi delle iniziative giudiziali promosse e se esse abbiano avuto conseguenze sul prosieguo dell'anno accademico in corso e sulle attività didattiche e formative.

Il ministro Anna Maria BERNINI, ringraziando l'onorevole Tassinari per il quesito posto, dichiara di essere a conoscenza del fatto che i ricorsi sono stati respinti e che l'impianto normativo della riforma del semestre di medicina è stato considerato privo di vizi di legittimità, il nuovo meccanismo pienamente valido, le prove regolari.

Sottolinea che il giudice amministrativo ha osservato che il nuovo sistema si basa su esami universitari veri, non più su *test* ed ha riconosciuto la maggiore efficienza del nuovo sistema che pone fine agli scorrimenti continui degli studenti che entravano nel numero programmato e continuavano a « scorrere » per almeno 12 mesi o un anno dopo aver sostenuto il *test* ed erano costretti, pertanto, insieme alle loro famiglie, a lunghi di periodi di incertezza.

Rammenta che quest'anno le graduatorie per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria sono state chiuse a febbraio, con una copertura di oltre il 99 per cento dei posti disponibili. Rivendica come si tratti di numeri certificati e non rilasciati dal Ministero; dunque tempi certi, regole chiare.

Sottolinea che a chi ha obiettato che il Ministero avesse cambiato le regole in corsa, il giudice amministrativo, anche nel grado d'appello, ha risposto che la regola è stata integrata con ragionevolezza nel rispetto della parità di *chances*, per dare più opportunità anche agli studenti che non avevano superato le prime prove di esame.

Conclude con un dato che riassume gli effetti positivi prodotti da questa riforma, evidenziando come con il *test* d'ingresso, su 100 studenti, 20 entravano all'università e 80 rimanevano fuori mentre oggi la proporzione è rovesciata, dal momento che l'80 per cento degli studenti è dentro.

Afferma che mentre qualcuno speculava sull'ansia degli studenti, l'università è andata avanti con percorsi chiari e un sistema

finalmente più giusto e che l'unico vero danno prodotto da questa stagione di ricorsi è stato alimentare false aspettative, essendovi chi ha spinto migliaia di famiglie a spendere soldi, tempo ed energie inseguendo scorciatoie giudiziarie.

Ribadisce che questa riforma nasce per includere, per accompagnare gli studenti dentro l'università ed orientarli dentro l'università e non per selezionarli in maniera acritica e per lasciarli fuori dagli atenei.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, si dichiara perfettamente soddisfatta della risposta del Ministro Bernini che ha fatto venir meno ogni dubbio eventualmente esistente sul piano della tutela degli studenti, la quale è stata pienamente assicurata dal Governo.

Afferma che l'obiettivo di garantire un accesso il più equo possibile ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria è stato centrato completamente, eliminando il previgente iniquo sistema fondato sui test a crocette e garantendo quindi che l'accesso ai suddetti corsi avvenga sulla base della reale preparazione degli studenti nell'ambito delle materie scientifiche con le quali dovranno confrontarsi anche nel prosieguo dei propri studi.

Sostiene di essere soddisfatta anche del venir meno di quel mercato privato sorto per preparare gli studenti a superare i test d'ingresso che spesso si è rivelato essere fonte di inutili spese per le famiglie. Inoltre, dichiara di essere dispiaciuta del fatto che gli studenti non ammessi a proseguire gli studi e le relative famiglie siano stati oggetto di speculazioni da parte di chi li ha spinti a proporre ricorsi che si sono dimostrati totalmente infondati in sede giudiziale.

Ribadisce, in conclusione, come la riforma approvata lo scorso anno sia assolutamente giusta e corretta, rivolgendo le proprie congratulazioni al Ministro Bernini per averla portata avanti con grande co-

raggio ed avere raggiunto un obiettivo così importante.

Valentina GRIPPO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2392 Grippo, recante delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, di:

Antonio Caroccia, consigliere dell'Ufficio di presidenza del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

Nunzia Nigro, fondatrice dell'associazione Europa InCanto (EIC);

Annalisa Spadolini, presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza;

Anna Pelloni, componente del consiglio direttivo dell'associazione Gruppo nazionale nidi e infanzia, in videoconferenza;

Carlo Parodi, Presidente dell'associazione Assomusica, in videoconferenza;

Antonio Palcich, componente dello staff del Presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alta professionalità della scuola (ANP), in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
forense. C. 2629 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2629 e abb., recante Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, quale risultante

dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2850, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il

Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 117 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.25.

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Nomina n. 117.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 15 aprile 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 6 maggio 2026, si è svolta l'audizione informale del candidato designato. Fa presente, altresì, che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 maggio 2026.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12
Hanno votato sì	16
Hanno votato no	7

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Caiata, Centenaro, Cortelazzo, Curti, Evi, Ferrari, Iaia, L'Abbate, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Simiani, Furguele in sostituzione di Zinzi.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi.

Atto n. 394.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Ilaria CAVO, *presidente*, segnala che con lettera del 6 maggio scorso, il Presidente della Camera ha comunicato lo scioglimento della riserva, a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Avverte che il Governo ha manifestato presso il Senato la disponibilità ad attendere due settimane l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari 9^a del Senato della Repubblica e X della Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 aprile 2026.

Ilaria CAVO, *presidente*, segnala che non è ancora pervenuto il parere della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2026.

Ilaria CAVO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile 2026 è stato adottato un nuovo testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Avverte che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali sul nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, adottato come nuovo testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per martedì 12 maggio alle ore 10.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	64

SEDE REFERENTE:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	56
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2179 d'iniziativa popolare, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo	62
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	62
5-05353 Laus: Iniziative volte a ripristinare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (Torino)	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05354 Mari: Iniziative volte a garantire una effettiva personalizzazione dei percorsi formativi connessi alla NASpI, evitando attività formative non coerenti con il livello di qualificazione dei beneficiari	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05355 Carotenuto: Iniziative volte a riconoscere e rafforzare, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, mediante lo strumento della contribuzione figurativa, il ruolo dei <i>caregiver</i> familiari	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-05356 Nisini: Iniziative volte ad attivare ammortizzatori sociali straordinari o in deroga per tutte le imprese del settore della gioielleria italiana e in particolare del distretto aretino .	63
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla II Commissione (Giustizia) sul disegno di legge C. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis e C. 2633 Dori e la petizione n. 84.

Rileva che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge C. 2629, l'intervento legislativo è «destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato» che, come testimoniato dalla flessione del numero degli iscritti negli albi e del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, ormai «si presenta poco attrattiva per molti giovani».

Passando ad illustrare l'articolato, fa presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

In particolare, le lettere da *a*) a *f*) dell'articolo 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi generali posti a tutela del ruolo dell'avvocato, nonché principi e criteri più specifici in materia di disciplina del

segreto professionale, codice deontologico, assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, informazione alla collettività circa l'esercizio della professione, personalità dell'incarico anche se la professione è esercitata in ambito societario o associativo.

L'articolo 2, comma 1, lettere da *g*) a *l*), detta principi e criteri direttivi in materia di compenso dell'avvocato e delle modalità di svolgimento della professione forense, nell'ambito dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento forense.

Le lettere da *m*) a *q*) dell'articolo 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare specifici aspetti della professione forense, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, le specializzazioni forensi, l'istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri, l'incompatibilità con l'esercizio della professione, ed infine la disciplina degli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici.

L'articolo 2, comma 1, lettere da *r*) a *cc*), detta principi e criteri direttivi per la disciplina degli ordini circondariali forensi, del Consiglio nazionale forense (CNF), del tirocinio e dell'accesso alla professione e del sistema disciplinare nell'ambito dell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento forense.

L'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo altresì le opportune disposizioni di coordinamento.

L'articolo 2, comma 3, dispone che i decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione prevedono che il potere regolamentare eventualmente affidato al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 19 articoli, osserva che, come affermato dalla relazione illustrativa, il Capo I (articoli da 1 a 6) disciplina un pacchetto di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l'occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.

In particolare, l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto *bonus donne*), ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità relativamente ad analogo *bonus*, disciplina che viene conseguentemente abrogata dall'articolo 5. L'esonero in oggetto viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 o 12 mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e

del tipo di svantaggio in cui si trova la donna, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Inoltre, fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle condizioni che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi e che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto (definito dal comma 6); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (comma 1). Tale beneficio è posto in via sostitutiva di un esonero contributivo previsto per le assunzioni, entro il 30 aprile 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni; le norme che avevano esteso tale beneficio alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2026 sono abrogate dal successivo articolo 5. La durata massima del beneficio di cui al presente articolo 2 è di ventiquattro o dodici mesi, a seconda di alcune condizioni soggettive del lavoratore (commi 1, 2 e 4). L'esonero contributivo previdenziale – che non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL – è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile

per ciascun lavoratore interessato, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (commi 1 e 3); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse finanziarie stanziato dal comma 9. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato (comma 2).

L'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica); tale previsione è posta in via sostitutiva, per l'anno in corso, di un beneficio previsto, con riferimento ad assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, per fattispecie parzialmente analoghe; le disposizioni relative a tale beneficio sono abrogate, con effetto relativo alle assunzioni effettuate nell'anno in corso, dal successivo articolo 5. L'esonero in esame è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (comma 2); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto (definito dal comma 5); ai fini del riconoscimento dell'esonero in esame, come disposto dal comma 3, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest'ultima condizione non si applica nel caso specifico di cui al comma 4); il comma 3 precisa inoltre che il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico; l'esonero – che non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL – è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo mas-

simo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite di spesa di cui al comma 8.

L'articolo 4 riconosce un esonero contributivo totale – per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza. Fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle condizioni che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi e che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 5, come detto, reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti il *bonus* donne ed il *bonus* ZES.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro. Tale esonero – determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda – è riparametrato e applicato mensilmente con apposito decreto interministeriale

(comma 1). Con tale decreto sono stabilite inoltre le modalità di attuazione di quanto sopra previsto (comma 2). L'esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 3). L'INPS provvede a monitorare gli effetti finanziari relativi all'attuazione della disposizione in esame (comma 4). Viene, infine, previsto che le aziende in possesso delle sopracitate certificazioni beneficino, altresì, delle attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) (comma 5).

Il Capo II (articoli da 7 a 11), come indicato dalla relazione illustrativa, definisce la cornice sostanziale e procedurale del « salario giusto » quale parametro di adeguatezza retributiva, individuando nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative lo strumento centrale per la determinazione del trattamento economico complessivo, in coerenza con i principi dell'articolo 36 della Costituzione.

In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 prevedono che, nel settore privato (ambito così specificato dal successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; al fine dell'applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l'individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all'attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest'ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo. Il successivo comma 5 stabilisce che l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è su-

bordinato alla condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti. Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) devono recare l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 76 del 2020 e la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore. Il comma 7 reca, con riferimento all'attuazione del presente articolo, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito; l'attività è svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che la Commissione dell'informazione del CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni (nel settore privato), che deve anche essere trasmesso alle Camere. I successivi commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro (del settore privato) aziendali e territoriali, facente parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (già curato dal medesimo CNEL). Il comma 4 prevede che il CNEL estragga dai contratti collettivi di

lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale. Il comma 5 reca, con riferimento all'attuazione del presente articolo, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 reca una disciplina specifica per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti. Il comma 1 prevede che, al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinino, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi *una tantum* e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo quale riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente. In caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla naturale scadenza, è previsto – a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo – un adeguamento forfettario delle retribuzioni collegato all'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato), pari al 30 per cento annuo del predetto indice (comma 2), fatta salva l'ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali; tale forma di adeguamento *ex lege* è esclusa dal successivo comma 3 per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. Il comma 4, sempre al fine di incentivare il tempestivo rinnovo contrattuale, stabilisce che il contributo di assistenza contrattuale non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto collettivo. Il comma 5 precisa che le disposizioni in esame trovano applicazione con riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, mentre, per i contratti già scaduti, si applicano solamente a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che

il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il successivo comma 2 prevede che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati (diversi dai dirigenti). Il comma 3 prevede che il codice alfanumerico unico, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati nonché ai fini delle elaborazioni, delle raccolte e delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 8. Il comma 4 prevede che le risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo siano utilizzate per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni di *dumping* contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'articolo in oggetto.

Il Capo III (articoli da 12 a 15), come affermato nella relazione illustrativa, interviene, al fine di garantire un quadro più certo di tutele e contrastare così il caporalato digitale, sul lavoro intermediato da piattaforme digitali (con particolare riferimento ai cosiddetti *rider*), settore nel quale l'organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con potenziali asimmetrie informative e rischi di sfruttamento.

In particolare, l'articolo 12, ai commi 1 e 2, interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale at-

tribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, da tenere conto nell'ambito di tale qualificazione. Il comma 3 stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.

L'articolo 13, comma 1, intervenendo ad integrare la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Si disciplina, inoltre, la messa a disposizione di tali indicatori e dati all'INAIL, all'INL e all'INPS in vista dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell'aggiornamento degli indicatori di rischio. Si prevede infine che siano comunicate all'Autorità europea del lavoro (*European Labour Authority*) le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'articolo in esame.

L'articolo 14, comma 1, disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo, al comma 2, il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Si prevede, infine, al

comma 3, la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

L'articolo 15, al comma 1, modifica la disciplina previgente prevista specificatamente per i *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Si prevedono inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione. Il comma 2, infine, estende ai lavoratori subordinati che operano mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva.

L'articolo 16 (di cui consta il Capo IV) consente ai datori di lavoro privati tenuti, dal 1° gennaio 2026 – per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 199 del 2025 – a versare gli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo tesoreria gestito dall'INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026, per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso, senza l'applicazione di sanzioni o interessi.

Il Capo V (articoli da 17 a 19) reca disposizioni transitorie e finali e l'entrata in vigore.

L'articolo 17 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, oneri pari complessivamente a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni per l'anno 2027 e 250,7 milioni per l'anno 2028.

I commi 1 e 2 dell'articolo 18 definiscono l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al presente decreto, stabi-

lendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione – esplicitata dal comma 2 – dei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è quindi entrato in vigore il 1° maggio scorso.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel preannunciare che il suo gruppo politico presenterà delle proposte emendative al decreto-legge in esame, auspica che si possa assistere a una discussione costruttiva tra le diverse forze politiche.

Pur esprimendo apprezzamento per alcuni contenuti del decreto, ne rileva dei limiti attinenti a diversi aspetti, tra i quali segnala la mancata definizione del trattamento economico complessivo e delle sue specifiche componenti.

Un aspetto ritenuto positivo è, invece, il riferimento ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, che rappresenta un passo in avanti rispetto alla legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori, a cui non è stato dato seguito.

Quanto alle misure in favore dei cosiddetti *rider*, relativamente al lavoro intermedio da piattaforme digitali, e per quanto riguarda le norme sull'indennità di vacanza contrattuale nel settore privato, ritiene come le disposizioni recate dal decreto risultino incomplete e molto migliorabili.

Rileva, quindi, che la Commissione si trova ad esaminare il decreto-legge in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale in concomitanza alla proposta di legge C. 2179 d'iniziativa popolare, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo. In proposito afferma come non si possa parlare di salario giusto senza stabilire tassativamente mediante lo strumento legislativo quali siano i minimi salariali, motivo per cui il suo gruppo politico in-

tende portare avanti una battaglia in tale direzione.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia che il suo gruppo politico presenterà degli emendamenti riferiti al decreto in esame, ritenuto lontano, dal punto di vista contenutistico, rispetto alle iniziative legislative intraprese negli ultimi anni, tra le quali segnala la proposta per l'introduzione di un salario minimo legale volto a garantire un trattamento retributivo dignitoso ai lavoratori.

Quanto al salario giusto, individuato quale parametro di adeguatezza retributiva, e alla scelta di rimettere alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative la determinazione del trattamento economico complessivo, segnala che molti contratti, già in vigore, recano trattamenti inferiori ad una soglia dignitosa e come non si possa più prescindere dalla definizione di un salario minimo legale, da assumere tassativamente quale parametro di partenza per la retribuzione dei lavoratori. Rileva, quindi, con riferimento al tema salariale, la distanza politica del suo gruppo rispetto al testo proposto dal Governo.

Quanto alle misure introdotte a tutela dei *rider*, pur ritenendole migliorative rispetto alla situazione vigente, sostiene che appaiono insufficienti a contrastare lo sfruttamento di tali lavoratori; in proposito, comunica che alcune delle proposte emendative del suo gruppo saranno proprio indirizzate a implementare le tutele per i predetti lavoratori.

Formula, infine, l'auspicio di un atteggiamento costruttivo da parte delle forze di maggioranza al fine di migliorare la qualità della vita dei lavoratori italiani, atteso che affrontare in maniera efficace la questione salariale potrà consentire, altresì, il rilancio dell'economia del Paese.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2179 d'iniziativa popolare, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05353 Laus: Iniziative volte a ripristinare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (Torino).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario e apprezza l'apertura dimostrata in ordine all'accoglimento dell'istanza del sindacato. In proposito, ritiene incomprensibile la cassa integrazione per il breve periodo prospettato e,

pertanto, chiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di dare un impulso vero alla risoluzione della crisi.

Rispetto al progetto di deindustrializzazione che mette a rischio circa 158 posti di lavoro, sottolinea come i lavoratori interessati non possano correre il pericolo di essere licenziati.

Rileva, inoltre, che per l'area di crisi complessa in oggetto sia necessario un intervento più assertivo da parte del citato Ministero, che possa garantire l'attivazione degli ammortizzatori sociali necessari ad evitare una crisi pericolosa per un territorio già, in passato, interessato da situazioni analoghe.

Dichiara, infine, che il suo gruppo politico continuerà a monitorare la vicenda, facendosi promotore di un'ulteriore richiesta di chiarimento da parte del Governo.

5-05354 Mari: Iniziative volte a garantire una effettiva personalizzazione dei percorsi formativi connessi alla NASpI, evitando attività formative non coerenti con il livello di qualificazione dei beneficiari.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, dichiara che potrebbe essere soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo solo se quanto rappresentato, in tema di politiche attive del lavoro, corrispondesse alla realtà.

Rileva come, a suo giudizio, la decadenza dalla NASpI, per chi non abbia partecipato a percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, rappresenti una sorta di ricatto nella misura in cui le condizioni di svolgimento dei predetti percorsi risultano mortificanti per i beneficiari della misura di sostegno al reddito.

Confida, pertanto, in una verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla luce delle risorse pubbliche stanziare, sulla reale utilità dei

corsi erogati, che dovrebbero rappresentare un'opportunità per i lavoratori altamente qualificati, mentre rischiano invece di rivelarsi poco efficaci se non addirittura controproducenti ai fini del loro reinserimento lavorativo.

5-05355 Carotenuto: Iniziative volte a riconoscere e rafforzare, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, mediante lo strumento della contribuzione figurativa, il ruolo dei *caregiver* familiari.

Davide AIELLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide AIELLO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, afferma che l'attuale sistema di tutele a favore dei *caregiver* familiari risulta frammentario e inefficiente, rilevando un approccio timido da parte del Governo.

Sostiene, in particolare, che valorizzare esclusivamente il ruolo dei *caregiver* familiari conviventi sia un limite molto significativo in danno dei numerosi *caregiver* che, invece, non coabitano con l'assistito.

Contesta, poi, che sia necessario documentare un'assistenza di almeno 91 ore settimanali per il riconoscimento quale *caregiver*, rilevando in proposito che tale attività viene prestata strutturalmente senza limiti di orario.

Auspica, infine, una riforma organica e strutturale che non preveda l'erogazione di *bonus una tantum* ma il riconoscimento di una figura con diritti soggettivi chiari ed esigibili.

5-05356 Nisini: Iniziative volte ad attivare ammortizzatori sociali straordinari o in deroga per tutte le imprese del settore della gioielleria italiana e in particolare del distretto aretino.

Tiziana NISINI, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tiziana NISINI, *presidente*, replicando, nel ringraziare, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, rilevando come quest'ultima abbia opportunamente esteso l'attenzione non solo al tema occupazionale ma anche alla salvaguardia del patrimonio dell'artigianato specializzato, un patrimonio, attualmente in difficoltà, che rischia di andare perso.

Ricorda che garantire i livelli occupazionali significa altresì preservare l'economia della provincia aretina e del settore manifatturiero dei gioielli e tutelare un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

Rispetto all'attuale momento di incertezza economica, che rende difficile la programmazione delle attività aziendali e delle esportazioni, confida in un sostegno da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per traghettare il comparto verso una situazione di maggiore stabilità, in grado di rivitalizzare il ciclo produttivo.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis e C. 2633 Dori e la petizione n. 84;

rilevato che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge C. 2629, l'intervento legislativo è « destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato » che, come testimoniato dalla flessione del numero degli iscritti negli albi e del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, ormai « si presenta poco attrattiva per molti giovani »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05353 Laus: Iniziative volte a ripristinare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (Torino).

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito sollevato dagli Onorevoli Interroganti riguarda la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per « area di crisi complessa » a favore dei lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (provincia di Torino), polo produttivo per il settore *automotive*.

Al riguardo, all'esito dell'istruttoria compiuta, si rappresenta che la direzione generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha acquisito in data 5 febbraio scorso l'istanza di accesso al trattamento CIGS presentata dalla Società Primotecs per i lavoratori operanti in un'area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, decreto legislativo n. 148 del 2015.

Con decreto direttoriale n. 1244 del 14 aprile 2026, il trattamento è stato autorizzato per i primi cinque mesi (ovvero fino al 30 giugno 2026) rispetto agli undici mesi richiesti, notificando, in sede di istruttoria, il preavviso di rigetto parziale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, a causa dell'inammissibilità della domanda. La Società stessa ha, purtroppo, dichiarato di voler « procedere con la cessazione dell'attività produttiva a far data dal 1° luglio 2026 ».

La CIGS per crisi complessa è, infatti, destinata a favorire la continuità aziendale attraverso progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si rappresenta, altresì, che da un punto di vista strettamente procedurale, la normativa prevede un preventivo accordo in sede governativa seguito dalla presentazione dell'istanza da parte dell'azienda e dallo svolgimento della connessa istruttoria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta all'accertamento documentale dei presupposti tecnici e giuri-

dici per l'accesso alla cassa integrazione ai sensi dell'articolo 44 comma 11-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Queste due differenti fasi della procedura comportano necessariamente che quanto statuito in sede di verbale di accordo debba essere necessariamente oggetto di un approfondimento istruttorio maggiormente dettagliato ad esito del quale potrebbe esserci, come nel caso di specie, un accoglimento parziale della richiesta.

È necessario precisare, inoltre, che in sede di comunicazione dei motivi di accoglimento parziale dell'istanza, è stato chiarito alla società Primotecs di poter accedere, per il periodo successivo al 30 giugno 2026, al trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, garantendo una tutela ai lavoratori in continuità con la misura di sostegno al reddito già autorizzata.

Inoltre, per completezza, segnalo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, espressamente interpellato sulla vicenda, ha comunicato che lo scorso 4 maggio si è svolto un incontro di aggiornamento tra il fondo Mutares, le organizzazioni sindacali e gli enti locali sulla vertenza Primotecs.

Nel corso del confronto, la Società, su richiesta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ha manifestato la propria disponibilità ad agevolare e condividere un percorso di reindustrializzazione del sito piemontese, per ricercare un nuovo soggetto acquirente in grado di presentare un progetto industriale e occupazionale credibile. Sul punto, è previsto, per il prossimo 19 maggio, un nuovo incontro di aggiorna-

mento tra le parti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Nel sottolineare l'attenzione del Governo sulla vicenda, concludo, ribadendo la massima disponibilità del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali ad adottare, ogni ulteriore possibile intervento, oltre alle misure di tutela già adottate, volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 3

5-05354 Mari: Iniziative volte a garantire una effettiva personalizzazione dei percorsi formativi connessi alla NASpI, evitando attività formative non coerenti con il livello di qualificazione dei beneficiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole Interrogante per il quesito posto, poiché il tema della formazione dei lavoratori rappresenta una priorità nell'agenda dell'attuale Governo, nell'ambito di una strategia più ampia finalizzata a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, sostenere la crescita del Paese e accompagnare le transizioni digitale e produttiva.

Con specifico riferimento alla formazione dei lavoratori altamente qualificati, è opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo entro cui si collocano le politiche attive rivolte ai percettori di NASpI.

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, infatti, la percezione della NASpI è strettamente connessa alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle attività concordate, che costituiscono condizione essenziale per il mantenimento del beneficio. Tale obbligo, tuttavia, non deve tradursi in una prassi burocratica standardizzata, ma deve rappresentare un'occasione concreta di valorizzazione delle competenze e del percorso professionale della persona.

Proprio per rispondere all'esigenza di personalizzazione richiamata dall'onorevole Interrogante, il Programma GOL articola i propri interventi in cinque distinti percorsi, differenziati sulla base della distanza del beneficiario dal mercato del lavoro e delle sue specifiche caratteristiche professionali.

In particolare, il percorso di reinserimento occupazionale è rivolto ai soggetti maggiormente spendibili nel mercato del lavoro e mira a favorire un rapido incontro tra competenze possedute e fabbisogni delle imprese. I percorsi di *Upskilling* e *Reskil-*

ling sono invece finalizzati, rispettivamente, all'aggiornamento e alla riqualificazione delle competenze, soprattutto nei casi in cui emergano esigenze di adeguamento professionale più complesse o legate alle trasformazioni tecnologiche e produttive in atto. Vi sono poi i percorsi dedicati al lavoro e inclusione e alla ricollocazione collettiva, destinati alla gestione di situazioni di particolare fragilità sociale o connesse a crisi aziendali.

L'articolazione di tali percorsi consente, attraverso una valutazione approfondita delle competenze, delle esperienze e delle potenzialità della persona, di individuare l'intervento più coerente ed efficace rispetto al singolo profilo professionale, evitando approcci uniformi che rischierebbero di disperdere competenze anche di elevato livello.

Con riferimento alle criticità evidenziate circa la coerenza dei percorsi formativi proposti, occorre inoltre precisare che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la programmazione e l'organizzazione dell'offerta formativa rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome. Spetta pertanto alle amministrazioni territoriali definire i cataloghi formativi, tenendo conto delle peculiarità del tessuto produttivo locale e delle caratteristiche professionali dei destinatari.

In tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunque messo in campo strumenti innovativi volti a rafforzare il raccordo tra competenze individuali e fabbisogni del mercato del lavoro, al fine di prevenire disallineamenti tra profili professionali e percorsi formativi.

Tra questi, assume particolare rilievo il SIISL, Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, piattaforma nazionale

che consente di favorire l'incontro tra competenze possedute, opportunità formative e richieste provenienti dal mercato del lavoro, facilitando così l'individuazione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione maggiormente coerenti con il profilo del beneficiario.

Il Ministero ha, inoltre, avviato il Progetto EDO, Educazione Digitale per l'Occupazione, finalizzato a rafforzare le competenze digitali attraverso percorsi formativi *online* gratuiti e costantemente aggiornati, nonché sviluppato AppLI, Assistente personale per il Lavoro Italia, uno strumento digitale che accompagna il cittadino nella rilevazione delle proprie competenze e nella costruzione di percorsi personalizzati, segnalando opportunità formative e lavorative coerenti con il proprio profilo professionale.

L'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pertanto orientato a rendere sempre più efficace il raccordo tra la fase di *assessment* iniziale, la profilazione delle competenze e l'offerta formativa territoriale, affinché anche i lavoratori con qualificazioni elevate possano accedere a percorsi realmente coerenti con il proprio patrimonio professionale e con le esigenze del sistema produttivo.

Concludo sottolineando che, per il Governo, la formazione di qualità rappresenta non soltanto uno strumento essenziale di crescita professionale e personale dei cittadini, ma anche una leva strategica di politica industriale, fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese italiane e sostenere lo sviluppo del Paese nei mercati internazionali.

ALLEGATO 4

5-05355 Carotenuto: Iniziative volte a riconoscere e rafforzare, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, mediante lo strumento della contribuzione figurativa, il ruolo dei *caregiver* familiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver posto l'attenzione su un tema che tocca una sensibilità profonda del Paese, resa ancor più evidente dalla memoria di Alessandro Zanardi, il cui percorso ha ricordato, a tutti noi, come la disabilità non sia un limite alla dignità, ma una sfida che richiede una rete di supporto solida e strutturata.

In questo senso, il Governo riconosce il ruolo essenziale e insostituibile svolto dai *caregiver* familiari: una funzione che non è solo di assistenza privata, ma rappresenta un pilastro sussidiario del nostro sistema di *welfare*. Siamo consapevoli che l'impegno di cura, spesso totale e continuativo, comporta sacrifici personali che si riflettono inevitabilmente sulla sfera professionale e, di conseguenza, sul futuro previdenziale.

Con riferimento specifico al quesito concernente la tutela economica per i *caregiver*, si evidenzia che è attualmente in corso di esame, presso la commissione Affari sociali della Camera dei deputati, un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a riconoscere il ruolo fondamentale dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare nonché il valore econo-

mico dell'attività dallo stesso prestata (A.C. 2789).

Nello specifico, il disegno di legge contiene una serie di misure volte a supportare e valorizzare il *caregiver* con adeguati sostegni, anche di natura economica, al fine di garantirne la migliore qualità di vita possibile.

Tale provvedimento è frutto di un confronto svolto nell'ambito di un tavolo tecnico, istituito presso il Dipartimento per le disabilità, con l'obiettivo di dare riconoscimento giuridico al ruolo del *caregiver* familiare, ed in particolare al *caregiver* familiare convivente, allo scopo di sostenere il disegno di una società più inclusiva, capace di dedicare ai *caregiver* interventi specifici di formazione e accompagnamento utili a sostenerne l'importante impegno di cura quotidiana.

In conclusione, si assicura, pertanto, che il Governo intende procedere con la massima celerità verso una riforma che non sia solo celebrativa, ma che garantisca ai *caregiver* il giusto riconoscimento economico e contributivo, trasformando il loro sacrificio in diritti certi e tutele garantite.

ALLEGATO 5

5-05356 Nisini: Iniziative volte ad attivare ammortizzatori sociali straordinari o in deroga per tutte le imprese del settore della gioielleria italiana e in particolare del distretto aretino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto, che consente di richiamare l'attenzione del Governo su una situazione di particolare difficoltà che sta interessando uno dei comparti storicamente più rilevanti del manifatturiero italiano e del *Made in Italy*, quale quello della gioielleria e dell'oreficeria, con particolare riferimento al distretto aretino.

Come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, il settore sta attraversando una fase congiunturale particolarmente complessa, determinata da fattori di natura geopolitica ed economica internazionale che incidono significativamente sulla capacità produttiva e competitiva delle imprese.

In particolare, le tensioni internazionali e l'instabilità nell'area mediorientale hanno prodotto rilevanti ripercussioni sui flussi logistici e commerciali, determinando un sensibile rallentamento degli ordinativi e una crescente difficoltà nella programmazione delle commesse da parte delle imprese del comparto. A ciò si aggiungono le oscillazioni del prezzo delle materie prime, con particolare riguardo alle quotazioni dell'oro, nonché il quadro di incertezza legato all'inasprimento delle politiche commerciali internazionali e all'introduzione di misure tariffarie che rischiano di compromettere la competitività del gioiello italiano sui mercati esteri.

Il Governo è pienamente consapevole del valore strategico del distretto orafa aretino, che rappresenta una realtà produttiva di eccellenza, caratterizzata da una forte vocazione all'*export*, da elevate competenze professionali e da un patrimonio artigianale che costituisce un elemento distintivo del sistema produttivo nazionale.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla tutela dei livelli occupazionali e delle professionalità coinvolte. Il crescente ricorso agli ammortizzatori sociali registrato negli ultimi mesi rappresenta infatti un segnale della difficoltà attraversata dal settore e impone una riflessione attenta circa l'adeguatezza degli strumenti di sostegno attualmente disponibili.

In tale quadro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma la massima attenzione rispetto alla situazione di crisi che sta interessando il distretto orafa aretino e, più in generale, il settore della gioielleria italiana.

Il Governo valuterà con attenzione l'adozione di interventi normativi idonei a rafforzare gli strumenti di tutela per i lavoratori e le imprese del comparto, anche nell'ambito dell'*iter* di conversione del recente decreto-legge n. 62 del 2026, verificando la possibilità di introdurre misure ulteriori in materia di ammortizzatori sociali e sostegno alle filiere strategiche del *Made in Italy*.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	72
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti 1.100 e 2.200 del Relatore</i>)	105
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, e le abbinate proposte di legge C. 594 D'Orso, C. 735 Grignani, C. 751 D'Orso, 867 Calderone, C. 2432 Pittalis e C. 2633 Dori.

Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione della relatrice, deputata Schifone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.

Segnala, in particolare, che il testo del richiamato disegno di legge C. 2629, adottato quale testo base dalla II Commissione, non reca né nella versione originaria, né nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative, disposizioni di competenza della Commissione Affari sociali.

Alcune disposizioni di competenza della Commissione sono, invece, contenute nell'abbinata proposta di legge C. 594 D'Orso, che all'articolo 10 disciplina il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei casi di gravidanza, malattia e infortunio.

In considerazione del fatto che tali previsioni non sono contenute, come già anticipato, nel disegno di legge C. 2629, come risultante dall'esame da parte della Commissione di merito, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2825, poi alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, successivamente, all'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che alla scadenza del relativo termine, fissato alle ore 15 di giovedì 30 aprile 2026, sono state presentate 286 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Avverte, inoltre, che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100 e 2.200 (*vedi allegato 3*).

Ricorda che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che da tale natura conseguono effetti sotto il profilo dell'ammissibilità delle proposte emendative e della presentazione delle stesse in Assemblea. In proposito, rammenta che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Alla luce dei suddetti criteri, la presidenza ritiene inammissibili per carenza di quantificazione e copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: Bonetti 1.30, volto a prevedere, tra l'altro, la promozione di agevolazioni economiche finalizzate all'apertura di conti correnti a titolo gratuito per i giovani; Di Lauro 1.37, volto a prevedere il finanziamento di infrastrutture civiche di prossimità, spazi di produzione sociale, culturale ed economica, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, senza tuttavia indicare l'ammontare delle risorse utilizzabili; Bonetti 1.82, volto a prevedere il sostegno all'attivazione in tutte le scuole dell'obbligo e università statali di un servizio di supporto psicologico permanente e gratuito, accessibile a studenti, docenti e famiglie; Baldino 1.83, volto a prevedere lo sviluppo di sportelli telematici o piattaforme che forniscano ai giovani servizi e informazioni; Zanella 1.84, che, in luogo della clausola di invarianza finanziaria ri-

ferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 5, inserisce un principio e criterio direttivo volto a prevedere che la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle risorse pluriennali necessarie all'attuazione del solo articolo 1 sia effettuata in sede di esercizio della delega, tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili alla data di entrata in vigore della legge delega; Bonetti 1.85, volto a prevedere, tra l'altro, l'implementazione di un sistema di decontribuzione per i redditi fino a 30 mila euro annui per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani di età fino a 35 anni; Bonetti 1.86, volto a prevedere l'istituzione di una *no tax* area sui redditi da lavoro dipendente fino a 20 mila euro annui per i giovani di età fino a 35 anni; Marianna Ricciardi 1.87 e gli identici Lazzarini 1.88 e Gadda 1.89, volti a prevedere l'introduzione di specifiche misure destinate alle aree interne, finalizzate alla riduzione del divario territoriale e a garantire l'accesso universale alle infrastrutture digitali; Filippin 2.85, volto a garantire agli enti adeguati strumenti operativi e risorse idonee a rendere effettivo il processo di valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari; Furfaro 2.90, volto a prevedere, tra l'altro, l'individuazione delle risorse necessarie a sostenere le attività a carico degli enti di servizio civile universale per la valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari; Zanella 2.109, volto a garantire la progressiva universalità dell'accesso al servizio civile universale, anche mediante l'individuazione di adeguate risorse finanziarie; Baldino 2.112, volto a prevedere che le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile universale disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario siano portate in aumento del medesimo Fondo nell'esercizio finanziario successivo, determinando con ciò potenziali effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto; Gadda 5.1, che, in luogo della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 5, inserisce un principio e criterio direttivo volto a prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione dei decreti

legislativi adottati ai sensi del solo articolo 2, si provveda mediante le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile nonché mediante appositi stanziamenti di bilancio definiti dalla legge di bilancio.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 2.200 del relatore è fissato alle ore 12 di domani, venerdì 8 maggio 2026.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.50.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio 2026 e che il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IX, X e XIV, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che la II Commissione renderà il proprio parere nel corso della seduta odierna, convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, e che la Commissione per le questioni

regionali ha comunicato che non esprimerà il proprio parere.

Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Loizzo, ha presentato l'emendamento 4.1, volto a recepire la condizione contenuta nel parere della V Commissione, di cui la relatrice raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 della relatrice (*vedi allegato 4*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda la Commissione, sospende brevemente la seduta, in attesa del parere della Commissione Giustizia.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.05.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la II Commissione ha espresso parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento

in esame, nonché a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione delibera all'unanimità di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverte, altresì, che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
forense. C. 2629 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 2629 e abb., recante
« Delega al Governo per la riforma dell'or-
dinamento forense », quale risultante dalle
proposte emendative approvate,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe
al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e al sostegno dell'autonomia dei giovani, anche con riferimento alle politiche per l'istruzione, la formazione e l'accesso al lavoro stabile e di qualità,.

1.1. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: con particolare attenzione alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e al sostegno della loro autonomia,.

1.2. Malavasi, Filippin, Ciani, Furfaro, Girelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: prevedendo forme strutturate di consultazione e partecipazione delle giovani generazioni e delle loro rappresentanze nei tavoli istituzionali.

1.3. Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: anche con riferimento alle politiche per

l'istruzione, la formazione e l'accesso al lavoro stabile e di qualità.

1.4. Furfaro, Filippin, Malavasi, Ciani, Girelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al diritto dell'Unione europea aggiungere le seguenti: nonché in coerenza con il Patto per il Futuro adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 e con la Strategia europea per l'equità intergenerazionale,

1.5. Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani e delle organizzazioni che li rappresentano nei processi decisionali, anche mediante consultazioni pubbliche volte a conoscere le loro istanze e acquisire i loro contributi.

1.6. Baldino, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le seguenti: promuovendo forme di leale collaborazione e coordinamento stabile tra i diversi livelli di governo.

1.8. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le seguenti: nel ri-

spetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione.

1.7. Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ambito nazionale aggiungere le seguenti: e territoriale.

* **1.9.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

* **1.10.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

* **1.11.** Rosso.

* **1.12.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della strategia dell'Unione europea per la gioventù aggiungere le seguenti: e in coerenza con il Patto per il Futuro adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 e con la Strategia europea per l'equità intergenerazionale.

1.13. Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'accesso all'istruzione, alla formazione, al lavoro dignitoso, all'abitazione e alla salute, anche mentale,.

1.14. Furfaro, Filippin, Malavasi, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione a quelli in condizione di vulnerabilità,.

1.15. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra quattordici e trenta anni con le seguenti: orientativamente tra quattordici e trentaquattro anni, ferma restando la pos-

sibilità di modulare tale fascia in relazione ai diversi ambiti di intervento.

1.16. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: un'impostazione uniforme aggiungere le seguenti: , livelli essenziali e standard minimi.

1.17. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: economica e sociale aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle specificità territoriali con particolare attenzione alle aree interne.

1.18. Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ruolo degli stessi aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità,.

1.19. Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle organizzazioni giovanili con le seguenti: degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro con le seguenti: enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **1.20.** Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto, Lazzarini.

* **1.21.** Rosso.

* **1.22.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle organizzazioni giovanili aggiungere le seguenti: nonché degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS), quali *partner* strategici nei processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche giovanili e.

1.23. Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle organizzazioni giovanili aggiungere le seguenti: , compresi gli enti del Terzo settore,.

1.24. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da attuarsi anche attraverso l'adozione sistematica della Valutazione di impatto generazionale (VIG), quale criterio guida nei processi decisionali pubblici, ai sensi della legge 10 novembre 2025, n. 167;.

1.25. Zanella.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo modelli di governance partecipativa multilivello, con il coinvolgimento delle comunità locali;.

1.26. Zanella.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);.

*** 1.27.** Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

*** 1.28.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*** 1.29.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la piena indipendenza finanziaria dei giovani, promuovendo l'accesso a percorsi di educazione finanziaria, nonché agevolazioni economiche finaliz-

zate all'apertura di conti correnti a titolo gratuito per i giovani di età fino a trenta anni;.

1.30. Bonetti, Richetti.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia.

*** 1.31.** Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

*** 1.32.** Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: regolarmente.

1.33. Ciani, Malavasi, Filippin, Girelli, Furfaro.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: e soggiornanti.

1.34. Malavasi, Filippin, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: regolarmente residenti in Italia, aggiungere le seguenti: senza discriminazioni e con priorità per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale o territoriale,

1.35. Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici aggiungere le seguenti: ed escludendo riduzioni restrittive della platea dei beneficiari.

1.36. Filippin, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prevedere i requisiti e le modalità di con le seguenti: incentivare e finanziare, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, infrastrutture civiche di prossimità, spazi di produzione sociale, culturale ed economica per agevolare la.

1.37. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prevedere i requisiti e le modalità di con le seguenti: incentivare la.

1.38. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: formate da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro,.

1.39. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: formate inserire le seguenti: , promosse o coordinate.

1.40. Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani, Malavasi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con scopo di lucro e.

1.41. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

All'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole: con scopo di lucro e senza scopo di lucro con le seguenti: del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e, in via com-

plementare, ad altri soggetti pubblici e privati.

1.42. Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con scopo di lucro e senza scopo di lucro con le seguenti: del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

1.43. Filippin, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con scopo di lucro e senza scopo di lucro con le seguenti: del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.44. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso la promozione di modelli innovativi di spazi socio-educativi e di inclusione, ivi compresi i canili rifugio e le altre strutture di accoglienza animale, concepiti come luoghi multifunzionali aperti al territorio, volti a coniugare la tutela e il benessere animale con percorsi di inclusione sociale, educazione civica, formazione e attivazione dei giovani, anche in collaborazione con enti del Terzo settore e con i servizi socio-educativi locali;

*** 1.45.** Rosso.

*** 1.46.** Loizzo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche mediante una soglia minima di partecipazione di giovani di età compresa tra 14 e 30 anni non inferiore a un terzo degli associati;

1.47. Zanella.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: dell'atto programmatico recante *fino a:* al fine di promuovere: *con le seguenti:* di un atto di indirizzo e programmazione vincolante per le amministrazioni centrali e territoriali recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata quinquennale, definita mediante intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento, con il coinvolgimento permanente e consultivo dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e delle parti sociali, al fine di promuovere:.

1.48. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: recante la strategia nazionale per la gioventù *aggiungere le seguenti:* elaborata in coerenza e raccordo con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

1.49. Zanella.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: che individui le priorità strategiche *fino a:* enti territoriali, *con le seguenti:* che individui le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, condivisi tra lo Stato e gli enti territoriali, nonché gli obiettivi intermedi e finali,.

1.50. Baldino, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: partecipazione attiva dei giovani *aggiungere le seguenti:* con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, anche mediante interventi specifici per le aree interne e montane e il pieno accesso alle infrastrutture digitali,.

1.51. Zanella.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: strumenti per il monitoraggio *fino a:* giovani generazioni, *con le seguenti:* , nell'ambito delle decisioni pubbliche in tutti i settori, e in particolare in quello dell'occupazione, della salute e dell'inclusione sociale, la valutazione degli effetti sui giovani, promuovendo il principio di equità generazionale e adottando strumenti di misurazione e analisi dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche nazionali e territoriali.

1.52. Baldino, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante l'integrazione di indicatori compositi di equità intergenerazionale, inclusi quelli derivanti dall'*Intergenerational Fairness Index*;

1.53. Zanella.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: , la tutela della famiglia e della natalità e.

1.54. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* lo sviluppo dell'empatia e delle competenze socio-emotive, volto ad incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva, ad alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri, nonché a prevenire comportamenti sociali a rischio lesivi della dignità della persona nella sua sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere,.

1.55. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* l'educazione alla salute sessuale e riproduttiva finalizzata ad una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere.

1.56. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* l'educazione sessuale e affettiva al fine di promuovere modelli comportamentali orientati al rispetto delle differenze, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi e altri orientamenti socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere,.

1.57. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,.

1.58. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* l'educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non

violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

1.59. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* l'integrazione culturale, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione.

1.60. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità *con le seguenti:* il sostegno alla maternità e alla genitorialità libera e consapevole.

1.61. Furfaro, Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: della famiglia *con le seguenti:* delle famiglie.

1.62. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: diritto allo studio, *aggiungere le seguenti:* il diritto all'educazione sessu-affettiva,

1.63. Malavasi, Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: diritto allo studio, *aggiungere le seguenti:* il diritto alla salute,.

1.64. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: diritto allo studio, *aggiungere le seguenti:* il diritto alla casa,.

1.65. Furfaro, Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) processi di rafforzamento dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, anche mediante misure volte al riconoscimento e alla qualificazione delle competenze strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con particolare riferimento alle professioni della cura nei settori socio-sanitario ed educativo e alle competenze tecnico-scientifiche connesse alla transizione ecologica e digitale, al fine di favorire l'autonomia e l'occupabilità dei giovani e di contrastare la carenza strutturale di personale qualificato, prevedendo interventi di orientamento, anche precoce, nonché strumenti di incentivazione idonei a favorire l'accesso e la permanenza nei predetti ambiti, in coerenza con i fabbisogni del mercato del lavoro e con gli obiettivi di inclusione sociale;

1.66. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), assicurando la trasparenza delle attività e la valutazione periodica dei risultati conseguiti.

1.67. Girelli, Filippin, Ciani, Furfaro, Malavasi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: organo consultivo aggiungere le seguenti: qualificato, permanente.

1.68. Malavasi, Girelli, Filippin, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: organo consultivo aggiungere la seguente: , che esprime pareri vincolanti,

1.69. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative condivise, aggiungere le seguenti: assicurando la rappresentanza plurale e inclusiva delle diverse realtà territoriali e sociali delle giovani generazioni.

1.70. Ciani, Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.71. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: per il riconoscimento aggiungere le seguenti: e la qualificazione professionale.

1.72. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: (Youth Work) aggiungere le seguenti: anche mediante la definizione di standard minimi nazionali delle competenze e dei percorsi formativi,

1.73. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili aggiungere le seguenti: con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative del settore.

1.74. Ciani, Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: specifici percorsi formativi aggiungere le seguenti: nonché attraverso il riconoscimento di adeguate forme di inquadramento contrattuale e di valorizzazione professionale.

1.75. Furfaro, Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) prevedere strumenti strutturati di consultazione e co-decisione, assicurando la presenza diretta dei giovani nei processi decisionali, nonché il coinvolgimento dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e dei gruppi informali giovanili;

1.76. Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: e strumenti di consultazione con le seguenti: e la definizione di meccanismi formali di consultazione.

1.77. Baldino, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: di consultazione, dialogo e rappresentanza con le seguenti: strutturati, anche digitali, di consultazione, al fine della co-programmazione e co-progettazione,.

1.78. Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: consultazione con le seguenti: condivisione e coprogrammazione.

1.79. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: ricercatori e analisti, aggiungere le seguenti: assicurando la partecipazione inclusiva e rappresentativa delle diverse realtà sociali, economiche e territoriali,.

1.80. Malavasi, Filippin, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in coerenza con gli strumenti europei in materia di partecipa-

zione giovanile, quali l'EU Youth Dialogue e il Youth Check;.

1.81. Girelli, Ciani, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) nell'ambito della definizione delle politiche pubbliche e della strategia nazionale di cui alla lettera i), sostenere l'attivazione in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università statali di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile a studenti, docenti e famiglie;.

1.82. Bonetti, Richetti.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) assicurare lo sviluppo di sportelli telematici o piattaforme che forniscano ai giovani servizi e informazioni utili ad orientare il proprio percorso formativo, professionale e di autonomia;.

1.83. Baldino, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle risorse pluriennali necessarie all'attuazione integrale della delega recata dal presente articolo, tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per le amministrazioni competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.84. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) nell'ambito della ricognizione normativa di cui alla lettera l), sostenere l'implementazione di strumenti fiscali a sostegno dell'occupazione e dell'indipendenza economica dei giovani, anche prevedendo l'implementazione di un sistema di decontribuzione per i redditi fino a trentamila euro annui, che riduca in modo significativo il costo del lavoro per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani di età fino a trentacinque anni.

1.85. Bonetti, Richetti.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) nell'ambito della ricognizione normativa di cui alla lettera l), sostenere l'implementazione di strumenti fiscali a sostegno dell'occupazione e dell'indipendenza economica dei giovani, anche prevedendo l'istituzione di una *no tax area* sui redditi da lavoro dipendente fino a ventimila euro annui per i giovani di età fino a trentacinque anni.

1.86. Bonetti, Richetti.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla

riduzione del divario territoriale e garantire l'accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l'inclusione giovanile, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti *online*;

1.87. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) introdurre misure specifiche destinate alle aree interne finalizzate alla riduzione del divario territoriale e garantire l'accesso universale alle infrastrutture digitali, quale presupposto essenziale per l'inclusione, oltre che promuovere interventi di educazione alla cittadinanza digitale, al fine di rendere effettiva e diffusa la partecipazione nei contesti *online*;

* **1.88.** Lazzarini, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

* **1.89.** Gadda, Faraone.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

1.90. Baldino, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, *aggiungere le seguenti:* assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani,.

* **2.1.** Gabellone.

* **2.2.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.3.** Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto *aggiungere le seguenti:* della natura del servizio civile universale quale strumento di difesa non armata e nonviolenta della Patria *e sostituire le parole:* degli articoli *con le seguenti:* di cui agli articoli.

2.4. Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto integrale delle finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, all'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché all'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.

* **2.5.** Gabellone.

* **2.6.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.7.** Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin, Ciani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , valorizzando la funzione costituzionale del servizio civile universale quale espressione della difesa non armata e nonviolenta della Patria e della promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani.

2.8. Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , valorizzando la dimensione costituzionale del ripudio della guerra, la promozione della pace e la tutela dei diritti umani quali principi fondanti del servizio civile universale.

2.9. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione *e aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle finalità istituzionali di cui al medesimo decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e.

2.139. Nevi, Patriarca.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) definire, nell'ambito del riordino della disciplina del servizio civile universale, la nozione di « servizio civile » quale istituto a carattere volontario, cui si accede mediante procedure di selezione pubblica e trasparente, finalizzato alla realizzazione di attività di utilità sociale in forma organizzata al servizio della comunità locale, nazionale o internazionale, e volto a promuovere la crescita personale, civica e sociale dei giovani;.

2.10. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di servizio civile universale *aggiungere le seguenti:* , finalizzato, ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

* **2.11.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.12.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace.

**** 2.13.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

**** 2.14.** Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: evitando, allo stesso tempo, forme di eccessiva centralizzazione delle funzioni e dei processi decisionali, al fine di non penalizzare il ruolo dei territori e degli enti locali nonché valorizzando il principio di sussidiarietà e la dimensione territoriale del servizio civile universale.

2.15. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando il mantenimento di elevati *standard* qualitativi degli interventi e un'elevata qualità della progettazione e dei sistemi di accompagnamento degli operatori volontari.

2.16. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo la continuità con i principi e le finalità di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

2.17. Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) confermare la finalità del servizio civile universale quale istituto della Repubblica volto alla difesa non armata e non violenta della Patria e alla promozione dei valori costituzionali di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva, in coerenza con l'articolo 8 della legge 6 giugno

2016, n. 106, assicurando, nell'ambito del riordino della disciplina vigente, la continuità del collegamento giuridico e valoriale tra il servizio civile universale e l'obiezione di coscienza al servizio militare in caso di ripristino della leva obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2, lettere g) e h), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché favorendo la coerenza dell'istituto con i principi affermati dalla risoluzione ONU n. 2250, in materia di « Giovani, Pace e Sicurezza », e dalla risoluzione ONU n. 1325. su « Donne, Pace e Sicurezza »;.

2.18. Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riordinare e precisare le finalità del servizio civile universale, distinguendo tra la promozione del bene comune, quale contributo alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, alla promozione della pace tra i popoli e dei valori costituzionali, e l'educazione e la formazione dei giovani, quali attività finalizzate al pieno sviluppo della persona e all'acquisizione di competenze di cittadinanza; precisando che eventuali finalità di inserimento lavorativo sono perseguite esclusivamente in via indiretta e non costituiscono obiettivo primario dell'istituto;.

2.19. Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riconoscere il servizio civile universale quale istituto autonomo, caratterizzato da una propria identità storica, valoriale e istituzionale, non riducibile alla sola dimensione delle politiche giovanili, e valorizzarlo quale strumento di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, partecipazione, difesa non armata della Patria e promozione della pace;.

2.20. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire la piena partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile universale, in coerenza con il principio di universalità dell'istituto e con la giurisprudenza costituzionale, prevedendo che la partecipazione al servizio civile universale possa costituire elemento utile ai fini del rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno, quale espressione di integrazione sociale e di partecipazione civica, nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;

2.21. Ciani, Furfaro, Girelli, Filippin, Malavasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riconoscere e promuovere l'accesso al servizio civile universale quale espressione del diritto di cittadinanza, assicurandone l'effettiva universalità su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di uguaglianza e dei livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando il carattere volontario dell'istituto e la sua natura di espressione del dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione;

2.22. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) rafforzare il servizio civile universale quale strumento di promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e dell'inclusione sociale, valorizzandone il ruolo di presidio civico e di coesione delle comunità, nonché quale esperienza orientata alla promozione della pace, della non violenza e della piena realizzazione dei diritti umani;

2.23. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare un'effettiva semplificazione delle procedure amministrative relative al servizio civile universale, mediante la riduzione degli oneri burocratici a carico degli enti, la razionalizzazione e digitalizzazione dei processi di iscrizione, progettazione, gestione e controllo, nonché la semplificazione degli adempimenti, al fine di consentire agli enti di concentrare le proprie risorse sulla qualità educativa e sull'impatto sociale degli interventi;

2.24. Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del servizio civile quale organismo stabile di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli attori del sistema del servizio civile universale, assicurandone il coinvolgimento nei processi di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia, nel rispetto del principio di rappresentanza dello Stato, delle regioni, degli enti e dei giovani in servizio;

2.25. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare il coinvolgimento strutturato e permanente degli attori del servizio civile universale, attraverso il rafforzamento degli organismi di rappresentanza e consultazione, ivi inclusa la Consulta nazionale per il servizio civile, garantendo la partecipazione dello Stato, delle regioni, degli enti e dei giovani nei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia;

2.26. Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere il rafforzamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del servizio civile universale, anche attraverso la valorizzazione della sua autonomia funzionale e amministrativa, nonché la possibilità di istituire un Dipartimento dedicato e autonomo per il servizio civile universale, al fine di garantirne stabilità, continuità e adeguata attenzione strategica nell'ambito delle politiche pubbliche;

2.27. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire e valorizzare il modello di *governance* collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle regioni e delle province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l'efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;

* **2.28.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

* **2.29.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

* **2.30.** Rosso.

* **2.31.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare, nel riordino della disciplina del servizio civile universale, il mantenimento dei principi fondamentali già previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

1) il vincolo di assenza di lucro per gli enti iscritti all'albo del servizio civile universale;

2) il richiamo ai principi di obiezione di coscienza quale fondamento storico e valoriale dell'istituto;

3) la salvaguardia dell'impianto multilivello del sistema, fondato sulla cooperazione tra Stato, regioni, enti di servizio civile e rappresentanza dei giovani in servizio;

2.32. Filippin, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) preservare il collegamento con l'istituto dell'obiezione di coscienza, quale elemento fondante del servizio civile universale;

2.33. Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la programmazione in materia di servizio civile universale, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione di strumenti di progettazione a carattere pluriennale, di durata almeno triennale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di garantire la continuità degli interventi e consentire una più efficace valutazione dell'impatto dei progetti sui beneficiari e sulle comunità.

2.34. Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la programmazione in materia di servizio civile universale, aggiungere le seguenti: assicurando il raccordo tra Stato, regioni, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, nonché la centralità del ruolo consultivo della Consulta nazionale per il servizio civile, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche al fine di valorizzare la capacità progettuale degli enti,

2.35. Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la programmazione in materia di servizio ci-

vile universale, *aggiungere le seguenti*: assicurando il raccordo tra Stato, regioni, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, nonché la centralità del ruolo consultivo della Consulta nazionale per il servizio civile, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,.

2.36. Malavasi, Ciani, Girelli, Furfaro, Filippin.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: valorizzando con le seguenti: assicurando il raccordo tra Stato, regioni e province autonome, enti accreditati e rappresentanze degli operatori volontari, nonché la centralità del ruolo consultivo della Consulta nazionale per il servizio civile, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche al fine di valorizzare.

2.37. Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti di servizio civile universale *aggiungere le seguenti*: , nel rispetto del carattere non lucrativo degli enti iscritti all'albo e della loro funzione civica, sociale e solidaristica,.

2.38. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'innovazione del sistema *aggiungere le seguenti*: , nel quadro del mantenimento del Fondo Nazionale per il Servizio Civile quale strumento strutturale di finanziamento del sistema.

* **2.39.** Filippin, Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi.

* **2.40.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.137.** Nevi, Patriarca.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il servizio civile universale quale strumento di sostenibilità sociale, civica ed etica e promuovendo forme di corresponsabilità

dei giovani nella cura dei beni comuni e nell'esercizio partecipato della funzione pubblica.

2.41. Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin, Ciani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché valorizzando e rafforzando il servizio civile universale all'estero quale strumento di promozione della pace, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani.

2.42. Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando al contempo una distribuzione territoriale equilibrata, con un numero minimo di posizioni garantito, in modo equilibrato rispetto alla partecipazione giovanile residente, in ogni regione e provincia autonoma.

2.43. Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace.

2.44. Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) adottare misure volte a semplificare e agevolare le procedure per il rilascio dei visti e dei titoli di ingresso nei Paesi esteri per gli operatori volontari del servizio civile universale, anche attraverso accordi con le autorità competenti e strumenti di riconoscimento istituzionale dell'esperienza di servizio civile;

2.45. Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere forme di riconoscimento ufficiale per gli operatori volontari impegnati nei progetti all'estero, anche mediante specifiche attestazioni o strumenti identificativi idonei a facilitarne la mobilità e il riconoscimento istituzionale nei contesti internazionali;

2.46. Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riconoscere e promuovere il ruolo degli operatori volontari impegnati nei progetti all'estero quali promotori dei valori costituzionali di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli, anche ai fini della valorizzazione istituzionale dell'esperienza svolta;

2.47. Ciani, Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) incrementare i programmi di servizio civile in territori caratterizzati da un alto livello di vulnerabilità sociale, anche attraverso iniziative a sostegno della solidarietà intergenerazionale;

2.48. Baldino, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: precisare i requisiti di iscrizione all'albo, aggiungere le seguenti: assicurando la coerenza dei requisiti di iscrizione con la natura non lucrativa del servizio civile universale e valorizzando il ruolo degli enti del Terzo settore, in conformità all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64,.

*** 2.49.** Filippin, Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani.

*** 2.50.** Gadda, Faraone.

*** 2.51.** Loizzo, Giagoni, Matone, Panizzut, Pretto.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici.

2.52. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali richieste agli enti pubblici aggiungere le seguenti: nonché agli enti accreditati operanti in assenza di scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.

*** 2.53.** Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

*** 2.54.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali richieste agli enti pubblici aggiungere le seguenti: nonché agli enti accreditati operanti in assenza di scopo di lucro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

2.136. Nevi, Patriarca.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali richieste agli enti pubblici aggiungere le seguenti: , confermando anche il requisito dell'assenza di scopo di lucro ovvero della natura pubblica degli enti, al fine di garantire il carattere solidaristico dell'istituto ed escludere la partecipazione di soggetti aventi finalità lucrative.

2.60. Girelli, Furfaro, Filippin, Malavasi, Ciani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali richieste agli enti pubblici *aggiungere le seguenti:* e privati.

* **2.55.** Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

* **2.56.** Zanella.

* **2.58.** Rosso.

* **2.59.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali richieste agli enti pubblici; *aggiungere le seguenti:* prevedere, tra i requisiti di iscrizione e permanenza nell'albo, misure idonee ad assicurare la piena accessibilità e inclusione dei giovani con disabilità o altra condizione di fragilità nello svolgimento del servizio civile universale, anche con riferimento alle sedi di attuazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi;

** **2.61.** Pretto, Loizzo, Giagoni, Matone, Panizzut.

** **2.62.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

** **2.63.** Gabellone.

** **2.64.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro quale requisito per l'iscrizione degli enti.

2.65. Zanella.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti.

2.66. Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) semplificare e razionalizzare le procedure di presentazione e di valutazione

dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale, assicurando che tali procedure siano orientate a criteri di qualità sostanziale, appropriatezza, proporzionalità e sostenibilità organizzativa, nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi, previa consultazione della Consulta nazionale per il servizio civile;

* **2.67.** Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

* **2.68.** Giagoni, Loizzo, Matone, Panizzut, Pretto.

* **2.69.** Gabellone.

* **2.70.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) disciplinare le modalità di gestione dei posti rimasti vacanti all'esito delle procedure di selezione dei volontari, prevedendo strumenti che favoriscano il tempestivo e trasparente reimpiego dei candidati risultati idonei e non selezionati, anche mediante la costituzione e l'accesso, da parte degli enti iscritti all'albo con posti disponibili, a elenchi dei medesimi candidati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di agevolarne l'inserimento in progetti coerenti con le competenze, gli interessi e le esperienze maturate;

2.71. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) assicurare, nella definizione degli ambiti territoriali degli interventi e nella disciplina dei procedimenti, il mantenimento dell'impianto multilivello del sistema del servizio civile universale, fondato sul concorso dello Stato, delle regioni, degli enti di servizio civile e delle forme di rap-

presentanza dei giovani operatori volontari;

2.72. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) promuovere strumenti e modalità, anche digitali, di collaborazione aperta e partecipata tra istituzioni, enti e territori, al fine di rafforzare l'efficacia, la diffusione e l'accessibilità del servizio civile universale;

2.73. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Filippin.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: regolare il sistema delle verifiche e dei controlli aggiungere le seguenti: , includendo i necessari interventi correttivi ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,.

* **2.74.** Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto, Lazzarini.

* **2.75.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.76.** Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

* **2.77.** Zanella.

* **2.78.** Gabellone.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Al fine di garantire coerenza, proporzionalità e certezza degli effetti, prevedere il coordinamento e la razionalizzazione degli articoli relativi al Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, assicurando una chiara correlazione tra le violazioni accer-

tate e le conseguenze sanzionatorie applicabili.

2.140. Patriarca.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che tale sistema sia improntato a criteri di rigore, trasparenza ed efficacia, garantendone al contempo la sostenibilità amministrativa degli adempimenti richiesti agli enti e la proporzionalità delle procedure di verifica.

2.79. Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della Costituzione.

* **2.80.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

* **2.81.** Furfaro, Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani.

* **2.82.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo forme strutturate e periodiche di consultazione degli enti iscritti all'albo, delle regioni, della Consulta nazionale e delle rappresentanze dei giovani operatori volontari.

2.83. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dai volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, assicurando l'uniformità dei criteri di certificazione su tutto il territorio nazionale; a tal fine, nel rispetto delle competenze delle

regioni in materia, sono definiti livelli essenziali e *standard* minimi omogenei di certificazione, garantendo che la stessa sia assicurata in condizioni di parità a tutti gli operatori volontari, indipendentemente dalla regione di svolgimento del servizio civile universale; la certificazione è prioritariamente finalizzata al riconoscimento delle competenze di cittadinanza acquisite nell'ambito dell'esperienza del servizio civile universale, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti;

2.84. Furfaro, Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) valorizzare e rendere trasparenti le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze, con particolare riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024, n. 115, garantendo altresì agli enti adeguati strumenti operativi e risorse idonee a rendere effettivo tale processo, anche mediante il raccordo con le amministrazioni competenti;

2.85. Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: certificare le competenze acquisite con le seguenti: rendere trasparenti le competenze acquisite, in coerenza con il quadro normativo vigente,.

2.86. Zanella.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: l'esperienza di servizio civile universale aggiungere le seguenti: , assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di indi-

viduazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC),.

*** 2.87.** Gabellone.

*** 2.88.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*** 2.89.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti con le seguenti: assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC)

2.138. Nevi, Patriarca.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le linee guida unitarie definite a livello nazionale e con l'individuazione delle risorse necessarie a sostenere le attività poste a carico degli enti di servizio civile universale.

2.90. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, l'istituzione di un Fondo a parziale rimborso, con una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui, destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, anche mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, fino a un massimo di 60.000 volontari annui.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g), pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.91. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rafforzare la partecipazione attiva dei giovani al servizio civile universale, in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale, anche quale opportunità di integrazione e formazione alla cittadinanza, prevedendo:

1) il coinvolgimento strutturato dei giovani nell'ambito della Conferenza nazionale sul servizio civile, anche mediante il rafforzamento delle forme di rappresentanza;

2) forme di partecipazione dei giovani che abbiano concluso l'esperienza di servizio civile nella promozione e diffusione dell'istituto;

3) il rafforzamento della rappresentanza dei giovani all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile, nonché misure volte a incentivare la partecipazione al relativo processo elettorale;

4) forme di coinvolgimento dei giovani nella valutazione dei progetti di servizio civile universale, anche successivamente alla conclusione dell'esperienza.

2.92. Ciani, Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) chiarire che l'istituto del servizio civile universale si rivolge a giovani di

età compresa tra diciotto e trenta anni, in coerenza con la finalità dell'istituto quale esperienza di cittadinanza attiva, formazione civica e partecipazione giovanile, nonché in analogia con la disciplina del Corpo europeo di Solidarietà (ESC), escludendo l'estensione dell'istituto a fasce anagrafiche diverse.

2.93. Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire l'autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all'attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.

* **2.94.** Giagoni, Loizzo, Matone, Pretto, Lazzarini.

* **2.95.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

* **2.96.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell'universalità dell'accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.

** **2.97.** Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

** **2.98.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

** **2.99.** Pretto, Loizzo, Giagoni, Matone, Lazzarini.

** **2.100.** Gadda, Faraone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere modalità che garantiscano il mantenimento del contingente nazionale e un'equa distribuzione territoriale dei posti disponibili;

2.101. Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rivedere i requisiti di accesso degli operatori volontari di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, prevedendo la possibilità di rimodulare le cause ostative legate a condanne penali, al fine di favorire percorsi di coesione, inclusione e reinserimento sociale;

* **2.102.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

* **2.103.** Pretto, Loizzo, Giagoni, Matone, Lazzarini.

* **2.104.** Gabellone.

* **2.105.** Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Filippin.

* **2.106.** Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) ai fini della valorizzazione e certificazione delle competenze di cui alla lettera g), favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale alle attività di soccorso e gestione delle emergenze da parte della Protezione civile.

2.107. Bonetti, Richetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) assicurare la stabilità e la continuità del servizio civile universale, anche attraverso una programmazione pluriennale delle risorse e degli interventi, al fine

di superare condizioni di incertezza e precarietà del sistema.

2.108. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire la progressiva universalità dell'accesso al servizio civile universale, anche mediante l'individuazione di adeguate risorse finanziarie.

2.109. Zanella.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) promuovere il servizio civile universale quale strumento di educazione alla pace, alla nonviolenza, alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l'Obiettivo 16.

2.110. Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) sviluppare strumenti e piattaforme digitali aperte per favorire la collaborazione tra istituzioni, enti e operatori volontari.

2.111. Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile universale disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento siano portate in

aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo.

2.112. Baldino, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire l'autonomia del Fondo nazionale per il servizio civile universale.

2.113. Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano la continuità storica, giuridica e valoriale tra il servizio civile universale e l'istituto dell'obiezione di coscienza, quale componente identitaria della difesa civile non armata e non violenta della Patria. In caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio, il servizio civile universale costituisce modalità alternativa di assolvimento del dovere di difesa della Patria per i cittadini che dichiarino obiezione di coscienza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, nonché delle disposizioni vigenti in materia.

2.114. Gadda, Faraone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.

*** 2.115.** Ciani, Filippin, Furfaro, Girelli, Malavasi.

*** 2.116.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*** 2.117.** Gadda, Faraone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 garantiscono il rispetto integrale delle finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, all'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché all'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.

2.118. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurato il ruolo della Consulta nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale.

*** 2.120.** Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi.

*** 2.121.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*** 2.122.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Lazzarini.

*** 2.123.** Rosso.

*** 2.124.** Gadda, Faraone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

**** 2.125.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

**** 2.126.** Gadda, Faraone.

Al comma 2, dopo le parole: Ministri competenti, aggiungere le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del servizio civile universale, degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e.

2.127. Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: venti con la parola: trenta.

2.128. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile, sentite le rappresentanze degli enti accreditati e degli operatori volontari.

*** 2.129.** Matone, Loizzo, Giagoni, Paniz-zut, Pretto.

*** 2.130.** Gabellone.

*** 2.131.** Filippin, Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi.

*** 2.132.** Gadda, Faraone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le Commissioni parlamentari esprimano parere contrario o formulino condizioni, il Governo, qualora non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione di un nuovo parere entro il termine di quindici giorni.

2.133. Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo non inferiore a trenta giorni, al fine di consentire la consultazione pubblica. Il Governo tiene conto dei contributi pervenuti e ne dà evidenza nella relazione illustrativa.

2.134. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi adottati, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul funzionamento del servizio civile universale, sui livelli di partecipazione dei giovani e sull'impatto delle misure introdotte in termini di inclusione, accesso e qualità delle esperienze.

2.135. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Tavolo tecnico permanente in materia di servizio civile universale)

1. Al fine di facilitare il raccordo e la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le attività connesse alla definizione e attuazione dei programmi di servizio civile universale, è istituito, presso il predetto Dipartimento, un Tavolo tecnico permanente, i cui componenti sono nominati, su proposta delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con apposito provvedimento che definisce, altresì, le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico.

2. La partecipazione al Tavolo tecnico e alle sue attività non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

2.01. Baldino, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: regolarmente.

3.1. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia, aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla condizione lavorativa e reddituale,.

3.2. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i titolari di protezione internazionale e temporanea e i giovani in possesso di regolare permesso di soggiorno,.

3.3. Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 1, dopo le parole: « Carta giovani nazionale (CGN) », aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 3:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse di cui al comma 413 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal comma 4 del presente articolo,;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al comma 413 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « , incrementati di ulteriori 5 milioni a decorrere dall'anno 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,;

b) *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: Le amministrazioni con le seguenti: Fatta eccezione per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, le amministrazioni.*

3.4. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Al comma 1, dopo le parole: « Carta giovani nazionale (CGN) », aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3.5. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Al comma 1, dopo le parole: accesso ai servizi istituzionali aggiungere le seguenti: , anche in modalità digitale, semplificata e interoperabile con le piattaforme pubbliche esistenti,.

3.6. Furfaro, Malavasi, Filippin, Ciani, Girelli.

Al comma 1, dopo le parole: beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze econo-

niche e territoriali e di parità di accesso alle opportunità educative e culturali.

3.7. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari *aggiungere le seguenti:* nonché l'accesso all'istruzione, alla formazione, alla mobilità sostenibile.

3.8. Zanella.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: La Carta è garantita in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, assicurando l'equità di accesso ai servizi e alle agevolazioni indipendentemente dalla regione di residenza.

3.9. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 2, dopo le parole: sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN *aggiungere le seguenti:* , previa consultazione delle organizzazioni giovanili che abbiano almeno un terzo degli associati nella fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni, delle associazioni studentesche e degli enti del Terzo settore operanti in ambito giovanile.

3.10. Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani, Malavasi.

Al comma 2, dopo le parole: sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni giovanili, studentesche e del terzo settore.

3.11. Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN

aggiungere le seguenti: nonché le modalità di aggiornamento periodico della Carta in relazione all'evoluzione dei bisogni dei giovani e del contesto socioeconomico.

3.12. Ciani, Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì gli indicatori di monitoraggio e valutazione dell'impatto della Carta giovani nazionale in termini di inclusione sociale, partecipazione culturale e riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

3.13. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Dipartimento per le politiche giovanili provvede annualmente al monitoraggio dell'attuazione della CGN e alla valutazione del suo impatto sociale, con particolare riferimento alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, trasmettendo una relazione alle Camere.

3.14. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della Carta Giovani Nazionale, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, all'utilizzo dello strumento e al suo impatto sociale ed economico.

3.15. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accesso e l'utilizzo della CGN sono garantiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e inclusione sociale.

3.16. Zanella.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le amministrazioni pubbliche interessate *aggiungere le seguenti:* , ivi incluse le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche mediante forme di raccordo con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

4.1. Malavasi, Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuati secondo criteri di trasparenza, pluralismo e inclusività e garantendo la partecipazione di associazioni giovanili, rappresentanze studentesche, giovani lavoratori e realtà del terzo settore.

4.2. Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in raccordo e coordinamento con l'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi di cui all'articolo 5 della legge 10 novembre 2025, n. 167,.

4.39. Patriarca.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: funzioni consultive e di indirizzo, programmazione *con le seguenti:* funzioni di indirizzo strategico, programmazione, valutazione, proposta.

4.4. Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmazione e coordinamento *aggiungere le seguenti:* , nonché di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle politiche pubbliche rivolte ai

giovani, sulla base di indicatori misurabili e comparabili,.

4.3. Ciani, Filippin, Furfaro, Girelli, Malavasi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: politiche per i giovani *aggiungere le seguenti:* , nonché sulla base di autonome iniziative fondate su evidenze empiriche, analisi e attività di monitoraggio.

4.5. Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: politiche per i giovani *aggiungere le seguenti:* , nonché su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.

4.6. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando il perseguimento dell'equità intergenerazionale e territoriale e promuovendo la riduzione delle disuguaglianze sociali e di genere, anche attraverso interventi mirati nelle aree maggiormente svantaggiate e nelle aree interne;.

4.7. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante l'attivazione di strumenti permanenti di consultazione pubblica e di partecipazione digitale, idonei ad assicurare un coinvolgimento effettivo, continuo e inclusivo dei giovani nei processi decisionali;.

4.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, va-

lorizzandone le esperienze e le buone pratiche sviluppate a livello territoriale;

4.9. Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la trasparenza nell'impiego delle risorse, nonché la pubblicazione e l'accessibilità dei dati relativi agli interventi finanziati, anche in formato aperto e secondo i principi dell'*open government*.

4.10. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promozione e sostegno di interventi mirati in favore dei giovani in condizioni di vulnerabilità, ivi inclusi i giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione (« NEET »), i residenti nelle aree interne o svantaggiate e coloro che si trovano in condizioni di precarietà lavorativa, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'autonomia e l'accesso alle opportunità educative e occupazionali;

4.11. Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione delle politiche per i giovani, anche ai fini di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti.

4.12. Girelli, Ciani, Filippin, Furfaro, Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Osservatorio assicura il coinvolgimento strutturato e continuativo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, attraverso forme permanenti

di consultazione, co-programmazione e co-progettazione, valorizzando il contributo di coloro che operano quotidianamente nei territori.

4.13. Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate secondo criteri definiti con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, assicurando il pluralismo, l'equilibrio territoriale e la rappresentanza delle diverse componenti del mondo giovanile.

4.14. Ciani, Girelli, Filippin, Furfaro, Malavasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle organizzazioni studentesche della scuola secondaria di secondo grado e del sistema universitario, individuati secondo procedure partecipative, democratiche e trasparenti.

4.15. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con particolare riferimento alle strutture giovanili e alle tematiche del lavoro giovanile e della precarietà.

4.16. Filippin, Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti di reti e organizzazioni impegnate nel contrasto alla povertà educativa, all'esclusione sociale e alle condizioni di vulnerabilità giovanile, ivi

inclusi i giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione (« NEET ») e i giovani in condizione di marginalità sociale ed economica.

4.17. Malavasi, Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

4.18. Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti e dei Consigli regionali degli studenti, quali organismi istituzionalmente riconosciuti di partecipazione studentesca nel sistema scolastico, individuati secondo modalità che garantiscano la più ampia rappresentatività territoriale e il rispetto dei principi di democrazia interna.

4.19. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle reti e delle organizzazioni giovanili impegnate nella promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della solidarietà sociale e dell'impegno civico, operanti su base nazionale e territoriale, individuati secondo criteri di rappresentatività e pluralismo.

4.20. Ciani, Girelli, Furfaro, Filippin, Malavasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle associazioni e delle reti giovanili attive nei settori della transizione digitale, dell'innovazione

sociale, della sostenibilità e dell'imprenditorialità giovanile, con particolare riferimento alle esperienze sviluppate nei contesti locali e nelle aree territoriali meno servite, al fine di valorizzare le competenze e le iniziative dei giovani nei processi di trasformazione economica e sociale.

4.21. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti dei giovani con disabilità e dei giovani in condizione di vulnerabilità sociale, economica o educativa, con particolare riferimento alle attività finalizzate all'inclusione, all'autonomia personale e all'accesso alle opportunità formative e lavorative, garantendo una rappresentanza effettiva delle istanze di inclusione e pari opportunità.

4.22. Filippin, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) uno o più rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, individuati secondo criteri di rappresentatività, con particolare riferimento alle organizzazioni operanti nei settori giovanile, educativo e dell'inclusione sociale, nonché alle reti territoriali impegnate nelle medesime finalità.

4.23. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

bb-bis) il presidente della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

4.24. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soggetti che possono essere delegati ai sensi del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di adeguata e comprovata esperienza e competenza nelle materie attinenti alle politiche giovanili e al servizio civile universale, anche con riferimento agli ambiti settoriali di rispettiva competenza. Le amministrazioni di appartenenza assicurano la coerenza dei profili designati con le finalità e le funzioni dell'Osservatorio.

4.25. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: nominato aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di garantirne l'indipendenza e il pluralismo scientifico,.

4.26. Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani, Furfaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) tre componenti designati dalle organizzazioni della società civile con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili e valutazione di impatto generazionale.

4.27. Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) due componenti designati dalle principali reti universitarie nazionali, con comprovata esperienza in politiche pubbliche, scienze sociali e analisi delle disuguaglianze generazionali.

4.28. Ciani, Girelli, Filippin, Furfaro, Malavasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) un componente designato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con competenze in materia di transizioni ecologiche e sociali.

4.29. Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) un componente esperto in mercato del lavoro giovanile e politiche attive del lavoro, designato congiuntamente dalle istituzioni di ricerca pubbliche nazionali competenti.

4.30. Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, ad eccezione dei membri di diritto, sono nominati tra i soggetti in possesso di comprovata e documentata esperienza almeno triennale e specifica competenza nel settore delle politiche giovanili e del servizio civile universale, maturate in ambito professionale, accademico, istituzionale o del volontariato. La sussistenza dei requisiti è verificata dall'amministrazione proponente sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati.

4.31. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti aggiungere le seguenti: , anche in termini di riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e di miglioramento delle opportunità educative e occupazionali dei giovani,.

4.32. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , includendo analisi di impatto generazionale e intergenerazionale.

4.33. Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto annuale è pubblicato in formato aperto e accessibile e include *dataset* e indicatori disaggregati per territorio, genere e fasce di età.

4.34. Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin, Furfaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Osservatorio opera in raccordo permanente con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare coerenza metodologica e integrazione delle analisi.

4.35. Zanella.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni, enti, organizzazioni del Terzo settore, parti sociali e soggetti della rappresentanza giovanile, in relazione agli argomenti trattati, assicurando il coinvolgimento strutturato e non episodico delle parti interessate.

4.36. Ciani, Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e garantiscono la pubblicità dei lavori e la definizione di un calendario minimo annuale delle sedute.

4.37. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, promuove pro-

grammi di ricerca finalizzati allo sviluppo di modelli integrati di valutazione delle politiche giovanili, anche in riferimento alle dimensioni sociali e ambientali.

4.38. Zanella.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2 si provvede mediante le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, nonché mediante appositi stanziamenti da definire nell'ambito della legge di bilancio, al fine di garantire l'universalità del servizio civile universale e l'adeguata programmazione degli interventi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia dell'autonomia del Fondo nazionale per il servizio civile.

5.1. Gadda, Faraone.

(Inammissibile in quanto privo di quantificazione e di copertura finanziaria)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di servizio civile universale, è autorizzata una revisione delle modalità di finanziamento del Fondo nazionale, anche mediante il concorso di risorse europee.

5.2. Zanella.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe
al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.****EMENDAMENTI 1.100 E 2.200 DEL RELATORE****ART. 1.**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante delle regioni e province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a garanzia della coerenza e dell'integrazione delle misure a livello territoriale. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati;

1.100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici *con le seguenti:* tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici;

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: regolare il sistema delle verifiche e dei controlli *con le seguenti:* regolare il sistema delle verifiche di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 e rivedere il sistema dei controlli di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40.

2.200. Il Relatore.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208
Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.**

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

4.1. La Relatrice.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) 107

AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del
presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

Audizione informale, in videoconferenza, di Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.30 alle 14.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	108
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione di rappresentanti di CRIF S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione di rappresentanti di CRIF S.p.a.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Elvira Maria Rosaria OLIVA, *manager Affari regolatori e relazioni istituzionali di*

CRIF S.p.a., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, in videoconferenza, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Roberto CATALDI (M5S).

Beatrice RUBINI, *direttore esecutivo – Servizi informativi sui consumatori e soluzioni di protezione dai rischi cyber di CRIF S.p.a.* e Elvira Maria Rosaria OLIVA, *manager Affari regolatori e relazioni istituzionali di CRIF S.p.a.*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Interviene, a più riprese, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Elvira Maria Rosaria OLIVA, *manager Affari regolatori e relazioni istituzionali di CRIF S.p.a.*, e Beatrice RUBINI, *direttore esecutivo – Servizi informativi sui consumatori e soluzioni di protezione dai rischi cyber di CRIF S.p.a.*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'attuazione del federalismo fiscale****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Variazione nella composizione della Commissione	109
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
Sui lavori della Commissione	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Andrea MASCARETTI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, con lettera in data 23 aprile 2026, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Paolo Tosato, in sostituzione della senatrice Mara Biz-zotto, entrata a far parte del Governo.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026.

Atto n. 400.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MASCARETTI, *presidente e relatore*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera. Rammenta che il termine per l'espressione del parere sull'atto in esame è fissato per la giornata di giovedì 28 maggio 2026.

In qualità di relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame, che dispone l'approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario – RSO, nonché della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, approvata in via definitiva dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) il 15 gennaio 2026.

Ricorda che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella di fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge

dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030. Per il 2026, la percentuale della componente tradizionale da distribuire con i criteri perequativi è dell'80 per cento. Con il decreto-legge n. 124 del 2019 è stata altresì stabilita una progressione della capacità fiscale perequabile (c.d. *target* perequativo), applicata fino al 2019 nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. Anche per il *target* perequativo è previsto un incremento annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento dall'anno 2029. Per il 2026, nell'applicazione del criterio perequativo, la capacità fiscale effettivamente considerata (cd. *target* perequativo) per il calcolo delle quote di spettanza dei comuni è pari all'85 per cento. Il prodotto delle due percentuali restituisce la reale applicazione del sistema perequativo nell'attribuzione delle risorse, pari al 68 per cento (80 per cento dell'85 per cento).

In coerenza con tale quadro ordinamentale di riferimento, sottolinea che nella medesima data in cui la CTFS ha approvato la Nota allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, in via definitiva, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2026 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2026, il cui decreto di ripartizione risulta

ora in corso di perfezionamento. Fa presente che i documenti appena citati erano già stati approvati dalla CTFS in data 14 ottobre 2025. Una nuova approvazione si è resa necessaria in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 681, della legge di bilancio per il 2026, ai sensi delle quali a decorrere dall'anno 2026 per il comune di Roma Capitale non si applicano più le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale basate sui fabbisogni *standard* e capacità fiscali.

Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda che esso dispone l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2023 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B).

La capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota *standard*. Essa costituisce quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni. La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate dalle componenti che dipendono dalle scelte autonome degli amministratori locali.

La previgente nota metodologica è stata adottata con il decreto ministeriale 15 dicembre 2023; negli anni successivi le stime sono state aggiornate, ma a metodologia invariata. Precisa che vengono inviati alle Camere, per ricevere il parere delle Commissioni competenti, solo gli schemi di decreto che, come questo, modificano la metodologia di calcolo e non anche quelli che si limitano ad aggiornare le stime ai cambiamenti registrati nelle variabili assunte a riferimento.

In via generale, ricorda che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: entrate tributarie (l'IMU; l'addizionale IRPEF; imposte e tasse mi-

nori); entrate extra-tributarie (la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti).

Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è invece neutralizzata, nel senso che essa è inclusa anche nella procedura di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Sottolinea che le novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la Nota metodologica in esame riguardano, in primo luogo, la modalità di stima separata del valore *standard* dell'imposta di soggiorno, un'imposta di crescente importanza all'interno della finanza locale, ora calcolata separatamente rispetto al modello generale delle entrate. La base imponibile ai fini del calcolo è stata individuata nel numero di pernottamenti registrati nelle strutture ricettive presenti in ciascun comune, mentre, non esistendo a livello nazionale un'aliquota *standard* di riferimento, è stato necessario ricorrere a stime di tipo econometrico per determinare il valore di un'aliquota di base.

Altre modifiche hanno riguardato la metodologia di stima del cosiddetto tax gap IMU e la metodologia di stima della capacità fiscale residuale.

Per quanto riguarda l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2023. La precedente stima del gettito *standard* IMU si basava sulla standardizzazione del gettito relativo all'anno 2019. Per stimare il gettito ad aliquota di base dell'IMU, che rappresenta complessivamente il 59 per cento della capacità fiscale complessiva dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato utilizzato il metodo RTS (*Representative Tax System*), il quale determina la capacità fiscale applicando la normativa fiscale stan-

dard con le basi imponibili di ciascun comune. In particolare, è stata utilizzata la procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai comuni, la quale determina la capacità fiscale in maniera pari al gettito effettivo valutato ad aliquota di base. Per evitare effetti distorsivi ai danni dei comuni con minore evasione fiscale, il gettito effettivo è stato corretto con il tax gap per l'IMU, definito come la differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo standardizzato, che è stato prudenzialmente limitato al 10 per cento.

Anche per la stima della capacità fiscale 2023 dell'addizionale comunale IRPEF è utilizzato il metodo RTS, applicando l'aliquota dello 0,4 per cento alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2024 e relative all'anno d'imposta 2023.

Le ulteriori variazioni metodologiche riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito *standard* delle entrate tributarie minori, nonché di alcune delle entrate extra tributarie. Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, per le quali le basi imponibili e le aliquote o tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche (metodo RFCA). In particolare, nella nota metodologica in esame è stata oggetto di revisione la stima della capacità fiscale residuale che comprende le seguenti entrate: imposta di soggiorno, vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e proventi da mense scolastiche.

Per concludere, segnala che sullo schema di decreto ministeriale in esame è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 21 gennaio 2026.

Rammenta che in data giovedì 30 aprile è stata inviata a tutti i componenti della Commissione un'email in cui si chiedeva di segnalare eventuali soggetti da audire nel-

l'ambito dell'esame del provvedimento entro le ore 20 di ieri, mercoledì 6 maggio. Facendo presente che alla discussione sull'atto in oggetto sarà comunque dedicata anche parte della seduta nella quale sarà votato il parere, propone di rinviare la discussione in ordine all'organizzazione dei lavori all'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta.

La senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sui tempi previsti per l'esame dello schema di decreto in oggetto. Segnalando di non aver ricevuto la comunicazione concernente i tempi per la segnalazione di soggetti da audire, chiede al Presidente di poter disporre di ulteriore tempo per procedere in tal senso.

Andrea MASCARETTI, *presidente e relatore*, ricorda anzitutto che il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto è previsto per giovedì 28 maggio 2026. Informa la senatrice Aloisio che svolgerà le opportune verifiche in ordine alla comunicazione trasmessa a tutti i membri della Commissione e, pur anticipando la propria disponibilità a concedere del tempo ulteriore per la segnalazione di soggetti da audire, ribadisce che ogni decisione in ordine all'organizzazione dei lavori sarà assunta nell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

La senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) chiede notizie in merito alla nomina del nuovo Presidente della Commissione.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 42 del 2009, il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro, al contrario degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza che sono eletti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento della Commissione stessa.

La deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che si proceda quanto prima alla nomina del nuovo Presidente della Commissione, in modo da consentire a quest'ultima il pieno svolgimento dei propri lavori, anche alla luce dell'esigenza di procedere all'approvazione di una nuova relazione sull'attuazione del federalismo fiscale. Chiede ai gruppi politici di maggioranza e opposizione di farsi carico, dal punto di vista politico, della necessità appena manifestata.

La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

**VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E
NEI CONTRATTI PUBBLICI:**

Audizione di Giuseppa Savarino, assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione
Siciliana 113

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIO- NAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI

Giovedì 7 maggio 2026.

**Audizione di Giuseppa Savarino, assessore del Ter-
ritorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana.**

Il comitato VIII si è riunito dalle 8.30
alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del <i>welfare</i> integrativo.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del *welfare* integrativo.

Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente di ENPAP, Federico Conte, accompagnato dal direttore generale, Stefano Cruciani, e dal direttore di amministrazione, Massimo Muzzin.

Federico CONTE, *presidente ENPAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), Vanessa CATTOI (LEGA) e Daniela DONDI (FDI), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Federico CONTE, *presidente ENPAP*, e Stefano CRUCIANI, *direttore generale ENPAP*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di ENPAP intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Audizione del Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ingegnere Laura D'Aprile, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al traffico di rifiuti tessili, nonché al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Sulla pubblicità dei lavori	116
Comunicazioni del presidente	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 7 maggio 2026. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ingegnere Laura D'Aprile, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al traffico di rifiuti tessili, nonché al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ingegnere Laura D'Aprile.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Laura D'APRILE, *Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco SIMIANI (PD-IDP) e, in videoconferenza, Stefano VACCARI (PD-IDP), il senatore Giorgio Maria BERGESIO (LSP-PSd'Az), nonché, a più riprese, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Laura D'APRILE, *Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto dal-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svolta in data odierna, si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, in provincia di Forlì-Cesena, nella giornata del 27 maggio prossimo.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025)870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
ALLEGATO (Parere approvato)	7

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, C. 286 cost. Cirielli e C. 1312 cost. Zanella (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	11
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	19
Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	15
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 399 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica	24
5-05216 Porta: Sul rimpatrio sanitario del connazionale Andrea Verardini	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali. C. 2427 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
-----------------------------------	----

5-05357 Manzi: Sulle possibili misure per il rafforzamento del sistema universitario	41
5-05358 Piccolotti: Iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema universitario	43
5-05359 Caso: Sulla proroga della scadenza per l'avvio dei progetti relativi al bando FIS3 ..	45
5-05360 Tassinari: Sugli sviluppi delle iniziative giudiziali avverso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico in corso	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2392 Grippo, recante delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, di:

Antonio Caroccia, consigliere dell'Ufficio di presidenza del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

Nunzia Nigro, fondatrice dell'associazione Europa InCanto (EIC);

Annalisa Spadolini, presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministero dell'istruzione e del merito, in videoconferenza;

Anna Pelloni, componente del consiglio direttivo dell'associazione Gruppo nazionale nidi e infanzia, in videoconferenza;

Carlo Parodi, Presidente dell'associazione Assomusica, in videoconferenza;

Antonio Palcich, componente dello staff del Presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alta professionalità della scuola (ANP), in videoconferenza 47

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 117 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 52

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 53

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 55

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 64

SEDE REFERENTE:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	56
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2179 d'iniziativa popolare, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo	62
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	62
5-05353 Laus: Iniziative volte a ripristinare la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dello stabilimento Primotecs di Avigliana (Torino)	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05354 Mari: Iniziative volte a garantire una effettiva personalizzazione dei percorsi formativi connessi alla NASpI, evitando attività formative non coerenti con il livello di qualificazione dei beneficiari	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05355 Carotenuto: Iniziative volte a riconoscere e rafforzare, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, mediante lo strumento della contribuzione figurativa, il ruolo dei <i>caregiver</i> familiari	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-05356 Nisini: Iniziative volte ad attivare ammortizzatori sociali straordinari o in deroga per tutte le imprese del settore della gioielleria italiana e in particolare del distretto aretino .	63
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	70

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	72
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti 1.100 e 2.200 del Relatore</i>)	105
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	107
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	108
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione di rappresentanti di CRIF S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	109
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
Sui lavori della Commissione	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:

Audizione di Giuseppa Savarino, assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana	113
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del <i>welfare</i> integrativo.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Audizione del Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ingegnere Laura D'Aprile, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al	

traffico di rifiuti tessili, nonché al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Sulla pubblicità dei lavori	116
Comunicazioni del presidente	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0195121